

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GIU. 1999

ADDI' **25 GIU. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONARONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - ALEANDRI - CIOFFARELLI - DONATO - META - PIZZUTELLI-
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3688

OGGETTO: Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53. Approvazione delle Direttive ai Consorzi di Bonifica per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili, di cui all'art. 36 comma sesto.



Oggetto: Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53. Approvazione delle direttive ai Consorzi di bonifica per l'adeguamento dei Piani di classifica delle spese consortili, di cui all'articolo 36 comma sesto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alle opere e reti di servizi e mobilità;

VISTA Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", che all'articolo 36 comma sesto ha stabilito che la Giunta regionale emani apposite direttive per l'adeguamento dei Piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma primo dello stesso articolo 36;

ESAMINATE le risultanze dello studio concernente, "Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica nella Regione Lazio" - predisposto dall'Unione regionale delle bonifiche del Lazio nel mese di aprile 1999, a seguito di incarico conferito dalla Regione Lazio;

ATTESO che gli uffici dell'Assessorato, dopo aver effettuato le opportune verifiche, hanno predisposto il testo delle Direttive, completo di Relazione e Disciplinare;

VISTO il testo delle Direttive per l'adeguamento dei Piani di classifica delle spese consortili (Relazione e Disciplinare) predisposto dall'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità;

CONSIDERATO che il testo delle Direttive è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 e secondo le leggi vigenti in materia;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127;

DELIBERA


- 1) di approvare, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", le Direttive per la revisione dei Piani di classifica delle spese consortili (Relazione e Disciplinare) dei Consorzi di bonifica della Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 della stessa legge, contenute nell'allegato A) e formante parte integrante del presente deliberato;



- 2) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, il documento approvato costituisce la direttiva per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma primo dello stesso articolo 36 ;
- 3) i Consorzi di bonifica dovranno procedere entro novanta giorni all'adeguamento dei propri Piani di classifica;
- 4) Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997 n.127.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE




ALLEG. alla DELIB. N. 3688
25 GIU. 1999



Direttive
per la revisione dei Piani di Classifica
dei Consorzi di Bonifica nella Regione Lazio

- RELAZIONE ESPLICATIVA -




IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Raimondo Besson)

L'ASSESSORE
GRUPPO CONSORZI DI
SERVIZI MOBILITA'




Sommario



SOMMARIO	1
1. LA LEGGE REGIONALE N. 53/98 ED IL CONSORZIO DI BONIFICA	1
1.1. Sintesi dei disposti della L. R. n. 53/98	2
1.1.1. Estratto della legge regionale 53/98	2
ARTICOLO 1 (finalità della legge)	2
ARTICOLO 2 (oggetto della legge)	2
ARTICOLO 3 (opere idrauliche)	2
Comma 1	2
Comma 2	3
Comma 3	3
Comma 4	3
ARTICOLO 4 (opere di bonifica)	3
Comma 1	3
Comma 2	4
Comma 3	4
Comma 4	4
ARTICOLO 5 (opere di forestazione protettiva)	5
ARTICOLO 6 (opere di consolidamento e difesa degli abitati)	5
ARTICOLO 7 (opere di difesa delle coste)	5
ARTICOLO 8 (Funzioni della Regione)	5
ARTICOLO 9 (Funzioni delle Province)	5
comma 1	5
comma 2	6
comma 3	6
ARTICOLO 10 (funzioni dei Comuni)	6
comma 1	6
comma 2	7
ARTICOLO 11 (funzioni delle Comunità Montane)	7
ARTICOLO 12 (modalità di esercizio delle funzioni conferite)	7
comma 3	7
comma 4	7
comma 5	7
ARTICOLO 31 (manutenzione dei corsi d'acqua)	8
comma 1	8
comma 2	8
comma 3, 4 e 5	8
ARTICOLO 34 (Compiti dei consorzi di bonifica)	8
comma 1	8
comma 2	9
ARTICOLO 35 (Convenzioni di gestione)	9
comma 1	9



comma 2	9
comma 3	9
comma 4	9
comma 5	10
comma 6	10
ARTICOLO 36 (Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato)	10
comma 1	10
comma 2	10
comma 3	11
comma 4	11
comma 5	11
comma 6	11
1.1.2. Il quadro riassuntivo	12
1.2. Funzioni, validità ed attualità del Consorzio di Bonifica	14
2. ATTIVITÀ E SPESA	1
2.1. Impostazione dell'attività consortile: i Piani di Gestione	2
2.2. Imputazione della spesa di gestione	3
2.2.1. Suddivisione primaria della spesa	4
2.2.2. Suddivisione secondaria della spesa	4
2.2.3. Le opere di rilevante utilità pubblica e sociale e le opere di preminente interesse regionale	5
2.2.3.1. Le opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale	5
2.2.3.2. Le opere di preminente interesse regionale ai sensi della L. R. 53/98	6
2.2.4. Imputazione della spesa residua (riparto delle spese generali)	7
3. LA SPESA CONSORTILE: TRASFERIMENTO E RIPARTO	1
3.1. La copertura degli oneri relativi al servizio di Bonifica	2
3.1.1. Premesse	2
3.1.2. Principi di inclusione e di partecipazione alla spesa	3
3.1.3. Perimetrazione aggiuntiva	5
3.1.4. Delimitazione delle zone omogenee (macrobacini)	6
3.1.5. Censimento e classifica delle opere idrauliche e di bonifica	7
3.1.6. Predisposizione del Piano di Gestione	7
3.1.7. Suddivisione dei costi di bonifica: spese trasferite, spese ripartite e contributi di gestione	8
3.1.7.1. Spese trasferite	8
3.1.7.2. Contributi di gestione	8



3.1.7.3. Spese ripartite	8
3.1.8. il criterio di ripartizione degli oneri di bonifica	9
3.1.8.1. L'Algoritmo di Ripartizione della spesa	9
3.1.8.2. Determinazione degli Indici di quantificazione del beneficio di bonifica	10
3.1.8.2.1. La determinazione dell'Indice di Beneficio Idraulico	11
3.1.8.2.2. Indice di Efficienza del Servizio	13
3.1.8.2.3. Indice Economico	14
3.1.8.3. la base imponibile	18
3.1.8.3.1. Superfici scolanti relative ai terreni	18
3.1.8.3.2. Superfici scolanti relative ai fabbricati	18
3.2. La copertura degli oneri relativi al servizio Irriguo	22
3.2.1. Premesse	22
3.2.2. Imputazione della spesa irrigua	24
3.2.3. Il criterio di ripartizione degli oneri irrigui	25
3.2.3.1. L'Algoritmo di Ripartizione	26
3.2.3.2. La Base Imponibile	26
3.2.3.3. Determinazione degli indici di quantificazione del beneficio Irriguo	27
3.3. La copertura degli oneri relativi ad altri Servizi	29
3.3.1. Premesse	29
3.3.2. Criteri di impostazione tecnico - economica del Servizio	29
fase 1: proposta di realizzazione	29
fase 2: realizzazione	29
fase 3: gestione	30
3.3.3. Copertura della spesa: trasferimento e riparto	30
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	1
4.1. Disposizioni particolari e di attuazione	2
4.1.1. Revisione dei Piani di classifica e successivo aggiornamento	2
4.1.2. Minimi di contribuenza	2
4.1.3. Approssimazioni possibili nella fase transitoria (di prima applicazione)	3
4.1.3.1. nell'imputazione della spesa	3
4.1.3.2. Nelle delimitazioni e nell'attribuzione delle classi	3
4.1.4. Quadro riassuntivo delle scadenze degli adempimenti previsti dalla L. R. 53/98	4
4.2. Conclusioni	5



1. la Legge Regionale n. 53/98 ed il Consorzio di Bonifica



1.1. Sintesi dei disposti della L. R. n. 53/98

Con la **Legge Regionale n. 53 del 11/12/1998** la Regione Lazio ha disciplinato l'organizzazione delle funzioni in materia di **difesa del suolo**.

In tale contesto l'Ente - Consorzio trova **nuovi rapporti con gli altri Enti territoriali** (Provincia, Comune, ATO) e vede **modificate le modalità di finanziamento** delle proprie attività.

Al fine di chiarire tali aspetti si ritiene utile, innanzi tutto, riportare alcuni passi degli articoli inerenti al tema trattato, rimandando per una panoramica completa al testo integrale della legge.

1.1.1. Estratto della legge regionale 53/98

ARTICOLO 1 (FINALITÀ DELLA LEGGE)

[omissis]

ARTICOLO 2 (OGGETTO DELLA LEGGE)


[omissis]

ARTICOLO 3 (OPERE IDRAULICHE)

Comma 1

Le **opere idrauliche** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in:

- a. opere idrauliche **dichiarate di preminente interesse regionale** ai sensi del comma 2, a cui si provvede a **totale carico della Regione** e finalizzate a:
 1. **difesa degli abitati** dalle inondazioni;
 2. **protezione di opere pubbliche** di rilevante interesse regionale
 3. **sistemazione idrogeologica** di alvei dissestati ai fini della salvaguardia di rilevanti interessi regionali;
 4. **rinaturazione** degli alvei fluviali e **mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione**;
- b. **altre opere idrauliche**, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale a norma del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.



Comma 2

La **Giunta Regionale** provvede alla **dichiarazione** di cui al comma 1, lettera a), (**opere idrauliche dichiarate di preminente interesse regionale**) con propria **deliberazione** da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

Comma 3

La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze fissate negli articoli 8 e 9, provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), (opere idrauliche dichiarate di preminente interesse regionale) secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Comma 4

Le opere di cui al comma 1, lettera b), (**altre opere idrauliche**) sono **eseguite a cura e spese dei soggetti interessati**, ai quali fa carico il **pagamento dei canoni e degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria** stabiliti dai disciplinari di cui all'articolo 12, comma 9.

(Redatti secondo un disciplinare - tipo approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul BUR, stabiliscono le modalità di esecuzione, gli obblighi con riferimento specifico alle attività di manutenzione, le garanzie ed i canoni. Le autorizzazioni relative alle opere idrauliche di cui al R. D. 523/1904 ed alle opere di bonifica di cui al R. D. 368/1904 e quelle relative all'asporto dei materiali litoidi di cui all'art. 40 sono rilasciate dalle Province)

ARTICOLO 4 (OPERE DI BONIFICA)

Comma 1

Le **opere e gli impianti di bonifica** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si suddividono in:

- a. opere ed impianti di bonifica **diretti alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, e dichiarati di preminente interesse regionale** ai sensi del comma 2, (cioè tramite apposita delibera della Giunta Regionale, pubblicata sul BUR) a cui si provvede a **totale carico della Regione**.

Possano essere dichiarate di preminente interesse regionale le seguenti categorie di opere:

1. opere di **regolazione di bacini collinari e montani** influenti;
 2. **canali delle acque alte**;
 3. **canali delle acque medie**;
 4. **principali canalizzazioni delle acque basse**;
 5. **impianti idrovori** e manufatti connessi;
 6. **collettori emissari**.
- b. **altre opere di bonifica**, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

Comma 2

Le **opere e gli impianti** di cui al comma 1, lettera a), (opere ed impianti di bonifica diretti alla protezione del territorio da esondazioni o etc.....) sono **dichiarati di preminente interesse regionale con la delibera** di cui all'art. 3, comma 2 **di Giunta Regionale** (apposita delibera).

Comma 3

Le Province, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), (opere di bonifica) provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), (opere ed impianti di bonifica diretti alla protezione del territorio da esondazioni o etc.) secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Comma 4

Le opere di cui al comma 1, lettera b), (**altre opere di bonifica** [non di preminente interesse regionale], la cui realizzazione è subordinata all'autorizzazione Regionale) **sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati**, ai quali fanno carico il **pagamento dei canoni e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria** stabiliti dai disciplinari di cui all'articolo 12, comma 9. (disciplinari redatti secondo un disciplinare - tipo approvato dalla Giunta Regionale e pubblicati sul BUR, stabiliscono: le modalità di esecuzione, gli obblighi con riferimento specifico alle attività di



manutenzione, le garanzie ed i canoni. Le autorizzazioni relative alle opere idrauliche di cui al R. D. 523/1904 ed alle opere di bonifica di cui al R. D. 368/1904 e quelle relative all'asporto dei materiali litoidi di cui all'art. 40 sono rilasciate dalle Province)

ARTICOLO 5 (OPERE DI FORESTAZIONE PROTETTIVA)

[omissis]

ARTICOLO 6 (OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DIFESA DEGLI ABITATI)

[omissis]

ARTICOLO 7 (OPERE DI DIFESA DELLE COSTE)

[omissis]

ARTICOLO 8 (FUNZIONI DELLA REGIONE)

[omissis]

ARTICOLO 9 (FUNZIONI DELLE PROVINCE)

comma 1

In materia di **difesa del suolo** sono conferite **alle Province** le **funzioni amministrative** concernenti:

- a. **le opere idrauliche non riservate alla Regione** ai sensi dell'art.8;
- b. **le opere di bonifica;**
- c. la forestazione e le sistemazioni idraulico - forestali finalizzate alla difesa del suolo;
- d. la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal R.D. 523/1904 nonché le funzioni di cui all'art.8 comma 2 ...[omissis]
- e. gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore ai 15 metri e ... [omissis];
- f. le concessioni dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n.10
- g. i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico...[omissis]



comma 2

In materia di **tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche**:

- a. sono **attribuite alle Province** oltre alle funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n.6, le **funzioni amministrative** concernenti:
 1. [scarichi nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo, omissis]
 2. [raccolta dati, omissis]
 3. [monitoraggio acque di fognatura, omissis]
 4. [zone per scarico liquami, omissis]
- b. sono **delegate alle Province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche** [omissis] concernenti:
 1. [concessioni di derivazioni, omissis]
 2. [licenze di attingimento, omissis]
 3. [ricerche, estrazione ed utilizzo, omissis]
 4. [tutela e salvaguardia dell'igiene, omissis]

comma 3

Sono **attribuite alle Province le funzioni amministrative** relative alle **opere ed impianti pubblici di irrigazione** di competenza Regionale, nonché la **titolarità** degli impianti stessi.

ARTICOLO 10 (FUNZIONI DEI COMUNI)

comma 1

In materia di **difesa del suolo**:

- c. sono **attribuite ai Comuni le funzioni amministrative** concernenti:
 5. le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati;
 6. i sistemi di opere di bonifica che ricadono integralmente all'interno di zone urbanizzate e sono a loro esclusivo servizio, individuati e trasferiti dalla Giunta Regionale, sentite le Province interessate, con apposita deliberazione da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR
- d. [omissis]



comma 2

[In materia di tutela delle risorse idriche... omissis]

NOTA: la Giunta Regionale ha rilevato con apposita deliberazione che, allo stato attuale, non vi sono sistemi di opere di bonifica che ricadono integralmente all'interno di zone urbanizzate e sono a loro esclusivo servizio.

ARTICOLO 11 (FUNZIONI DELLE COMUNITÀ MONTANE)

ARTICOLO 12 (MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE)

comma 3

Le **Province** provvedono alla **realizzazione, gestione e manutenzione** delle opere di cui all'art. 9, comma 1 lettere a) e b) (idrauliche, non riservate alla Regione, e di bonifica), mediante **affidamento ai Consorzi di Bonifica** ai sensi dell'articolo 34.

comma 4

Le **Province** provvedono alla **realizzazione, esercizio e manutenzione** delle opere e degli impianti (irrigui) di cui all'articolo 9, comma 3, mediante **affidamento ai Consorzi di Bonifica**, sulla base di **convenzioni di gestione**, stipulate ai sensi dell'articolo 35, che definiscono gli **obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi** che devono essere assicurati, e **garantiscono la remunerazione attraverso la contribuzione**.

comma 5

In caso di **soppressione di Consorzi di Bonifica** ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4, come modificato dalla legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50, le **Province**, previa stipula della **convenzione di gestione** di cui all'articolo 35, possono provvedere alla gestione delle opere e degli impianti mediante affidamento ai **Consorzi di Bonifica limitrofi** o, per ciò che riguarda le opere di cui al comma 3 (idrauliche non riservate alla Regione e di bonifica), mediante affidamento all'**Agenzia regionale per la difesa del suolo** di cui all'art. 19 e per ciò che riguarda la gestione degli impianti di cui al comma 4 (irrigui) ai **Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato** di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6.



ARTICOLO 31 (MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA)

comma 1

la manutenzione dei corsi d'acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati.

comma 2

la Giunta Regionale, su proposta degli Assessorati Regionali competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le Province e le Autorità di Bacino interessate, individua, con propria deliberazione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR, i corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione e quelli per i quali organizzare uno specifico servizio di piena.

comma 3, 4 e 5

[omissis]

ARTICOLO 34 (COMPITI DEI CONSORZI DI BONIFICA)

comma 1

Le Province provvedono mediante **affidamento ai Consorzi di Bonifica**, secondo le modalità previste dall'articolo 35, alla **realizzazione, gestione e manutenzione** delle seguenti **opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo**:

- a. **opere e impianti di bonifica di preminente interesse regionale;**
- b. **opere idrauliche di preminente interesse regionale;**
- c. **manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali**, o loro tratti, per i quali, ai fini della **salvaguardia della pubblica incolumità** e della sicurezza del territorio, è organizzato un **servizio pubblico di manutenzione** ai sensi dell'articolo 31;
- d. **servizio di piena** organizzato ai sensi dell'articolo 38 (servizi di polizia idraulica, di pronto intervento e di piena la cui organizzazione viene attuata secondo le apposite direttive emanate dalla Giunta Regionale sentite le Autorità di Bacino. Tali servizi, per le opere in gestione ai



Consorzi, sono di competenza della Regione, delegati alle Province ed affidati ai Consorzi).

comma 2

I **Consorzi di Bonifica** provvedono altresì, con **oneri a totale carico della contribuenza** che ne trae beneficio, alla **realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di bonifica non ricomprese** tra quelle dichiarate di **preminente interesse regionale** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a).

ARTICOLO 35 (CONVENZIONI DI GESTIONE)

comma 1

L'affidamento delle **opere, degli impianti e delle attività** di cui all'articolo 34 (comma 1, opere idrauliche, opere ed impianti di bonifica dichiarati di preminente interesse Regionale), nonché l'affidamento di cui all'articolo 12 **comma 4** (impianti irrigui pubblici) sono effettuati previa **stipula** di apposita **convenzione di gestione**.

comma 2


Le **convenzioni** di cui al comma 1 sono stipulate tra le **Province** ed i **Consorzi di Bonifica** sulla base delle **convenzioni - tipo e relativi disciplinari** approvati dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 40.

comma 3

Qualora i Consorzi di Bonifica operino sul territorio di più Province, alla **stipula** delle convenzioni provvede la **Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica**, previa intesa con le altre Province interessate, che le conferiscono apposita delega alla stipula.

comma 4

Le **convenzioni** di cui al comma 1 **determinano** i **servizi** che vengono affidati ai **Consorzi**, gli **obiettivi** e gli **standard quantitativi e qualitativi** che i servizi debbono assicurare, le **modalità per la loro organizzazione**, per la **vigilanza** e per il **controllo** e la **remunerazione dei servizi stessi** attraverso il **trasferimento dei fondi necessari** nonché per quanto riguarda gli



affidamenti di cui all'articolo 12 comma 4 (irrigazioni), attraverso la contribuenza.

comma 5

La **convenzione** di cui al comma 1 ha **durata pluriennale, non inferiore a cinque anni** e deve prevedere, in sede di prima applicazione della presente legge, qualora il consorzio registri **squilibri di bilancio**, il loro **recupero attraverso l'incremento della produttività** ed i necessari processi di ristrutturazione.

comma 6

Le **Province** provvedono alla **stipula** della convezione di cui al comma 1 **entro sei mesi** dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la **Regione** attua le **procedure sostitutive** previste dalla normativa vigente ai fini della stipula della convezione stessa.

ARTICOLO 36 (RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)

comma 1

I **proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane**, facenti parte dei comprensori di bonifica e **soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura**, ai sensi dell'art. 14 della L. 5/1/1994, n. 36, **sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica** riferito ai **servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche**.

comma 2

I **Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato** di cui alla L. R. 6/96 che, nell'ambito dei servizi affidati, **utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi**, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da **insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita la servizio di pubblica fognatura**, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della L. 5/1/1994, n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il **versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni** di cui al comma 3.



comma 3

Ai fini delle applicazioni dei commi 1 e 2 le **Autorità d'ambito** di cui alla L. R. n. 6/96 debbono **stipulare con i Consorzi di Bonifica** interessati apposite **convezioni** regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i **canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato**.

Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni - tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40.

comma 4

Le **Autorità d'ambito** ed i **Consorzi di Bonifica** procedono alla **stipula** delle **convenzioni** di cui al comma 3 **entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione** di cui all'articolo 40 (di approvazione delle convenzioni - tipo, pubblicata sul BUR).

Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse.

comma 5

Le convenzioni stipulate (con i consorzi di bonifica, per il conferimento delle acque reflue, depurate o meno) ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle **convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato** di cui all'articolo 9 della L. R. 6/96 ed i **relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato**.

comma 6

La **Giunta Regionale**, entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore della presente legge (L. R. n. 53 del 11 dicembre 1998) **emana apposite direttive per l'adeguamento dei "Piani di Classifica** (per il riparto) **delle spese consortili"** a quanto disposto dal comma 1 (esclusione dalla contribuzione dei proprietari di immobili urbani serviti da pubblica fognatura).

Nei successivi **novanta giorni** i **Consorzi di Bonifica** procedono all'**adeguamento dei Piani di Classifica** stessi.



1.1.2. il quadro riassuntivo

Tipologia		Titolarietà	Competenza di gestione	Disposizione per copertura	
1	Opere Idrauliche	Di preminente interesse regionale	Regionale, mantenuta	Regionale	
2		Di preminente interesse regionale	Regionale, trasferita alle Province	Consorzi di Bonifica	Convenzione con Province, rimborso diretto
3		Altre (manufatti ed aste secondarie)	Soggetti interessati, con autorizzazione Regionale	Soggetti interessati	Soggetti interessati previa convenzione con Regione
4	Opere ed impianti di bonifica	Di preminente interesse regionale	Regionale, trasferita integralmente alle Province	Consorzi di Bonifica	Convenzione con Province, rimborso diretto
5		Interessanti insediamenti urbani tenuti all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura	Consorzi di Bonifica, con autorizzazione Regionale	Consorzi di Bonifica	Convenzione con ATO, rimborso diretto
6		All'interno di zone urbanizzate e a loro esclusivo servizio	Regionale, trasferita integralmente ai Comuni	ATO	Tariffa servizio idrico integrato
7		Altre	Consorzi di Bonifica, con autorizzazione Regionale	Consorzi di Bonifica	Riparto oneri sull'Utenza - ruolo (Piano di Classifica)
8	Impianti Irrigui	Pubblci	Regionale, trasferita integralmente alle Province	Consorzi di Bonifica	Convenzione con Province, con riparto sull'Utenza - ruolo
9	Corsi d'acqua	Con Servizio Pubblico di manutenzione e/o di piena	Regionale, mantenuta	Regionale	
10		Regionale, trasferita alle Province	Consorzi di Bonifica	Convenzione con Province, rimborso diretto	



Il Consorzio di Bonifica **mantiene il proprio status** per tutte le **opere di competenza privata** di cui ai punti 5 e 7, fatte salve le autorizzazioni di legge e per ciò che riguarda il punto 5 le convenzioni con gli ATO, ed assume la gestione per le **opere** citate ai punti 2, 4, e 8, nonché esplica attività manutentoria sui corsi d'acqua di cui al punto 10.

Per quanto riguarda le opere di cui al punto 3, il Consorzio può essere incaricato della loro esecuzione e gestione dai soggetti interessati

Sono **da definire** i **rapporti** che legano i **Consorzi di Bonifica** agli **Enti competenti** (Regione, Province, e ATO) attraverso gli strumenti appositi (**convenzioni di gestione**) per quanto attiene ai punti 2, 4, 5, 8 e 10.

1.2. Funzioni, validità ed attualità del Consorzio di Bonifica

I Consorzi di Bonifica, storicamente costituiti per il miglioramento e per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, sono oggi strutture funzionali, in grado di assicurare servizi di fondamentale importanza.

I **principali servizi gestiti** sono:

1. servizio di **difesa idraulica / idrogeologica** (attività di **bonifica**)
2. servizio **irriguo** (attività **irrigua**)

Oltre alle attività sopra elencate, che costituiscono le funzioni essenziali dei Consorzi, ulteriori possibili campi d'azione sono connessi alle attività di **tutela delle acque** (censimento degli scarichi nella rete consortile, accettabilità della qualità delle acque a scopi irrigui), di **tutela dell'ambiente** e del **territorio rurale** (mantenimento di ecosistemi, salvaguardia delle aziende di pregio) ed agli **usi produttivi delle acque** (riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue, usi turistici e ricreativi delle acque, piscicoltura, produzione di energia, approvvigionamento di imprese produttive).



2. Attività e spesa



2.1. Impostazione dell'attività consortile: i Piani di Gestione

In sede di approvazione del Bilancio Preventivo i Consorzi dovranno predisporre un **programma di opere ed attività**, denominato **Piano di Gestione**. Ne sarà parte integrante il preventivo di spesa, che dovrà trovare copertura nelle voci di bilancio.

L'impostazione data alla suddivisione della spesa trova motivo in un'attività consortile già organizzata, pensata ed in parte anche consolidata nel tempo, "per zone omogenee".

Si prevede che l'iter tecnico - amministrativo di gestione si svolga nelle consuete due fasi:

1. **fase preventiva**: formulazione dei Piani di Gestione, ovvero **elencazione** in dettaglio degli **obiettivi del servizio**, delle **attività preventivate** per garantirlo e **previsione delle risorse necessarie** a tale scopo nonché dei **relativi costi**;
2. **fase consuntiva**: verifica dei Piani di Gestione, ovvero **imputazione dei costi effettivamente sostenuti**, **rendicontazione**, raffronto con il preventivo di gestione e verifica del rapporto costi / benefici.

All'interno di ciascuna zona omogenea (bacino, macro - bacino) andranno **individuati e censiti** tanto i **corsi d'acqua** quanto le **opere** presenti: le opere dichiarate di preminente interesse regionale, i corsi d'acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e/o di piena, i sistemi di bonifica per i quali è prevista la manutenzione a servizio di aree urbane soggette al pagamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura.

Le attività svolte nell'ambito del servizio specificatamente per tali opere dovranno trovare voci di costo distinte nel piano di gestione del singolo bacino.

In tal modo resteranno individuati gli elementi tecnici ed economici per definire per ogni opera dichiarata di preminente interesse regionale e per ogni corso d'acqua in manutenzione:

- gli obiettivi del servizio;
- la qualità del servizio;
- le quantità del servizio;
- il costo del servizio.

A questi elementi oggettivi faranno riferimento le **Convenzioni di Gestione** che Consorzi e Province sottoscriveranno secondo l'apposito "schema - tipo" predisposto dalla Regione.

2.2. Imputazione della spesa di gestione

In linea di principio, l'ottica del "servizio" richiede innanzi tutto che ogni spesa sia identificata ed attribuita a chi (o cosa) la genera.

Nei ambito dell'attività consortile, le spese sostenute dall'Ente sono distinguibili in due categorie:

- ◆ **spese specifiche** (direttamente imputabili al singolo servizio consortile), quali, ad esempio:
 - personale dedicato (dipendente e/o convenzionato, per compiti di sorveglianza, esercizio e/o manutenzione);
 - consumi (energia, mezzi, materiali, combustibili e lubrificanti);
 - servizi (di officina, terzisti, etc.);
 - noli;
 - ammortamenti;
 - di progettazione e direzione lavori per la parte non rientrante nel finanziamento pubblico.
- ◆ **spese generali** (non imputabili direttamente al singolo servizio consortile);
 - funzionamento organi di amministrazione e direzione;
 - servizi amministrativi:
 - ⇒ segreteria;
 - ⇒ contabilità;
 - ⇒ gestione del personale;
 - ⇒ oneri di riparto;
 - servizi tecnici generali: pianificazione e gestione delle risorse consortili;
 - Le predette **spese generali** dovranno essere **decurtate** dell'eventuale **surplus** (differenza fra quota riconosciuta a finanziamento pubblico e spese effettive sostenute dall'Ente) per progettazione e/o per direzione lavori di opere straordinarie.



2.2.1. Suddivisione primaria della spesa

Comporta l'**individuazione dei costi diretti** imputabili direttamente ai **singoli servizi** (bonifica, irrigazione, pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua, di piena, etc. ...).

In tal senso, quindi, il **servizio di bonifica** e quello **irriguo** costituiscono **centri di costo di primo livello**.

Ne consegue la necessità di verifica ed eventuale revisione / riorganizzazione della contabilità consortile secondo la logica dei centri di costo.

L'imputazione precisa e puntuale della spesa, prevista a regime, potrà essere preceduta e/o integrata da stime ragionate durante la fase transitoria.

2.2.2. Suddivisione secondaria della spesa

L'attività consortile relativa ad ogni singolo servizio (centro di costo di primo livello) dovrà essere organizzata per **ambiti ottimali di comprensorio** (zone omogenee) che costituiscono **centri di costo di secondo livello**.

A ciascuna di tali **zone omogenee** verranno attribuiti i relativi **costi diretti** (spese direttamente imputabili).

La ripartizione dei costi delle opere a carattere misto, ovvero quelle capaci di apportare più tipi di beneficio è da considerarsi caso per caso.

Possono infatti esservi opere, come le dighe, che per tipologia e funzionalità hanno valenza multipla: da una parte svolgono importante attività nella difesa del suolo e quindi producono beneficio legato alla bonifica (sicurezza idraulica e idrogeologica), dall'altra sono essenziali per l'attività irrigua.

La ripartizione dei costi di gestione di tali opere dovrà indicativamente essere proporzionata ai benefici prodotti, desunti dall'esame delle voci di costo legate al funzionamento e dai periodi in cui le relative attività vengono esplicate.



2.2.3. Le opere di rilevante utilità pubblica e sociale e le opere di preminente interesse regionale

2.2.3.1. LE OPERE DI BONIFICA DI RILEVANTE UTILITÀ PUBBLICA E SOCIALE

Prima dell'entrata in vigore della legge 53/98, le opere di bonifica erano regolamentate dalla legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4 (art. 10 e 11), che prevedeva l'individuazione delle **opere di rilevante utilità pubblica e sociale** che venivano mantenute e gestite dai Consorzi di Bonifica con oneri a totale carico della Regione.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 977 del 20 settembre 1989 è stata inserita tra le opere di rilevante utilità pubblica e sociale la categoria degli **impianti idrovori di sollevamento**.

Il Piano regionale di bonifica - approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.492 del 22 dicembre 1998, in armonia con quanto previsto dalla legge 53/98 per le opere di bonifica di preminente interesse regionale, ha censito le opere rientranti nelle seguenti categorie, indicate dall'articolo 3 della legge 53/98:


- **opere di regolazione** di bacini collinari e montani influenti;
- canali delle **acque alte**
- canali delle **acque medie**
- **principali** canalizzazioni delle **acque basse**
- **collettori emissari** degli impianti idrovori.

Gli elenchi di opere formulati hanno, come risulta dal dispositivo della citata deliberazione, solo valore ricognitivo delle opere che possono essere dichiarate di "preminente interesse regionale" ai sensi della legge regionale sulla difesa del suolo n.53/1998.

Per quanto riguarda le altre opere di bonifica l'articolo 10 della L. R. 7 ottobre 1994 n. 50 stabiliva che:

1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica che non siano di rilevante utilità pubblica e sociale provvedono i Consorzi di Bonifica;
2. alle spese di manutenzione possono partecipare con un contributo annuale complessivo fino al 100% della spesa stessa: la Regione, le Amministrazioni Provinciali, le Comunità montane ed i Comuni.

Tutte le contribuzioni pubbliche avevano ed hanno lo scopo di diminuire la Spesa del servizio di bonifica relativa al funzionamento dello specifico bacino per il quale vengono erogate e sono liquidate previa rendicontazione della spesa.



2.2.3.2. LE OPERE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE AI SENSI DELLA L. R. 53/98

La legge regionale 53, nel disciplinare l'organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 183/1989, riordina, integra e completa il quadro precedentemente descritto.

Viene, in particolare, previsto, all'articolo 4 che le opere e gli impianti di bonifica diretti alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, possono essere dichiarate di **"preminente interesse regionale"**.

Le funzioni amministrative relative alle opere di bonifica di preminente interesse regionale, la cui realizzazione e gestione è posta a totale carico della Regione, vengono delegate alle Province ed i compiti operativi di realizzazione, gestione e manutenzione sono affidati ai Consorzi di Bonifica.

Viene pertanto previsto un nuovo schema organizzativo e funzionale che sostituisce quello precedente fondato sulle opere di rilevante utilità pubblica e sociale.

Al comma secondo dell'articolo 4, la legge 53/1998 prevede che l'elenco delle opere di preminente interesse regionale, che debbono rientrare nelle categorie indicate, venga approvato dalla Regione Lazio con apposito provvedimento di Giunta.

L'elenco delle opere di bonifica di preminente interesse regionale è il presupposto per procedere nei tempi previsti dalla legge 53/98 alla stipula delle convenzioni di gestione con le Province ed alla revisione dei Piani di Classifica.



2.2.4. Imputazione della spesa residua (riparto delle spese generali)

Le **spese generali** (non direttamente imputabili) devono essere **suddivise** tra i diversi **centri di costo di primo livello** (servizi di **bonifica, irrigazione, etc.**) secondo il peso attribuibile ai diversi servizi.

In mancanza di determinazioni dirette attendibili, si potrà procedere alla suddivisione in **modo proporzionale alle relative spese di diretta imputazione**.

La **quota** di ogni **singolo servizio** va poi a sua volta ulteriormente **suddivisa tra i vari Macro bacini** (centri di costo secondari).

Dato che una parte delle spese non direttamente imputabili è costituita dalle **spese di funzionamento del Consorzio**, quali quelle di funzionamento degli Organi di Amministrazione, del funzionamento della Sede, etc., cioè da tutti quei **costi necessari ad assicurare al territorio una struttura pronta ad offrire dei Servizi**, appare opportuno che esse siano ricondotte ai vari macrobacini in rapporto alle **relative estensioni superficiali**.

La parte restante (**spese che, pur imputate al servizio di bonifica, non è comunque possibile, o è eccessivamente complesso, imputare specificatamente ai singoli macrobacini**) va invece attribuita ai singoli macrobacini proporzionandola **alle spese direttamente imputabili**.



3. La spesa consortile: trasferimento e riparto



3.1. La copertura degli oneri relativi al servizio di Bonifica

3.1.1. Premesse

Il beneficio di bonifica si identifica nella sicurezza idraulica assicurata all'immobile dall'attività consortile (manutenzione ed esercizio di opere di bonifica, volte ad assicurare la difesa del suolo, idraulica ed idrogeologica).

Il Consorzio esegue, in relazione all'**attività di bonifica**, una serie di interventi sul territorio cui possono riferirsi le **principali voci di costo**:

1. **impianti idrovori**;
2. **rete di scolo** (corsi d'acqua e canali): sorveglianza e manutenzione;
3. **dighe e serbatoi**: manutenzione e gestione dei corpi diga e delle apparecchiature elettromeccaniche dell'invaso per la laminazione delle piene;
4. **manufatti in alveo** (briglie, pennelli): sorveglianza e manutenzione;
5. **servizio di piena**: sorveglianza, rilievo delle portate e collaborazioni esterne
6. **stazioni di rilievo e custodia** dei manufatti e delle opere in gestione al Consorzio: manutenzione ed esercizio.

Gli **immobili beneficiati** sono quelli che in fase di realizzazione della bonifica hanno risentito di un **incremento di valore/reddito** imputabile alla riduzione del rischio idraulico determinata dall'opera di salvaguardia idraulica e che godono del **mantenimento del valore / reddito** raggiunto dal bene in virtù dell'azione di manutenzione ed esercizio delle opere eseguita dal Consorzio.

Ai fini dell'esistenza o meno del beneficio non vi è distinzione dovuta alla destinazione d'uso dell'immobile, e quindi neanche tra immobili agricoli ed extra agricoli.

Sono quindi tenuti alla contribuzione tutti gli immobili che traggano beneficio dall'azione consortile in proporzione al grado di beneficio ricevuto, quale che sia la loro destinazione.

Quindi non tutta la proprietà consorziata sarà necessariamente chiamata a contribuire alla spesa consortile, ma solo quella direttamente beneficiata dall'attività dell'Ente.

Al fine di dare univoca modalità di applicazione alla vigente normativa in materia



bonifica, con particolare riferimento alla legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 ed alla n. 53 del 11 dicembre 1998, si evidenziano i seguenti principi.

3.1.2. Principi di inclusione e di partecipazione alla spesa

Dove l'Ente non opera a nessun livello e non apporta beneficio alcuno, non vi sono termini per richiedere contribuzione.

Ai fini del riparto della spesa, la determinazione della base contributiva trova quindi **distinzione** solo tra **immobili** che **"traggono beneficio"** o **"non traggono beneficio"**, indipendentemente dall'utilizzo.

Le aree caratterizzate da assenza di operatività consortile e da assenza di beneficio diretto dovranno dunque conseguire direttamente dall'operazione di individuazione descritta di seguito.

Andrà effettuata un'analisi del comprensorio, considerando la localizzazione delle opere e l'attività consortile; tale operazione consentirà di individuare le zone aventi caratteristiche di omogeneità sulla base di:

- tipologia e grado di servizio assicurato (operatività)
- beneficio (generale o particolare, conseguito o conseguibile, comunque diretto);
- insieme di opere ed attività che ne sono causa diretta.

In ciascuna zona omogenea beneficiata andranno distinte:

- le opere idrauliche di preminente interesse regionale;
- le opere di bonifica di preminente interesse regionale;
- le opere di bonifica a servizio di zone urbane tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura;
- le altre opere idrauliche e di bonifica gestite.

All'interno di ogni zona beneficiata andranno poi differenziati i vari gradi di beneficio tramite opportuni parametri oggettivi, descritti nei paragrafi successivi, che consentiranno di valutare la diversa incidenza dell'azione consortile, sia in ambito tecnico che economico.

La diversificazione del grado di beneficio evidenzierà tanto le zone di comprensorio beneficiate quanto quelle non beneficiate (le quali, come tali, non saranno chiamate alla contribuzione).

In particolare dovranno risultare evidenziate le **aree urbane che non si avvalgono del beneficio di bonifica** (anche se ubicate all'interno di aree bonificate).



Gli immobili ricadenti in tali aree urbane andranno **esclusi dal ruolo consortile**, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 4/84.

Allo stesso modo andranno **esclusi dal ruolo consortile** - pur avendo un beneficio diretto dal servizio di bonifica - anche **tutti** gli immobili che, ai sensi dell'art. 36 della L. R. 53/98 ed in attuazione dei disposti dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 27, comma 3 della legge n. 36 del 1994 (legge Galli), soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

1. ricadono in **zona urbana**;
2. sono **soggetti all'obbligo del pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura**.

Tali immobili ricevono un beneficio diretto dall'attività di bonifica.

Peraltro il servizio consortile che provvede al funzionamento del sistema bonifica in tali zone urbane, consentendo la raccolta, il convogliamento e quindi l'allontanamento delle acque, assicura lo svolgimento di compiti che sono propri del servizio idrico integrato ed in particolare del servizio di fognatura inteso in senso lato (raccolta, collettamento, allontanamento e scarico delle acque meteoriche).

Il **beneficio diretto** che riceve l'**immobile urbano** avvalendosi del servizio di bonifica, è motivo per cui - ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 53/1998 comma secondo e terzo - il soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato **contribuisce** alla spesa consortile mediante il versamento di un canone, con oneri a carico della tariffa.

Se, nell'ambito del sistema bonifica della zona urbana interessata insistono esclusivamente opere di "preminente interesse regionale", il soggetto gestore del Servizio idrico integrato non è chiamato alla contribuzione in quanto le stesse risultano totalmente a carico della Regione.

Il **canone** a carico del dal Gestore del Servizio Idrico Integrato va **commisurato al beneficio diretto** ai sensi dell'art. 36 comma 3 della L. R. 53/98 e formerà oggetto di apposita convenzione con le Autorità d'Ambito, da redigersi, ai sensi del comma secondo dell'articolo 36, sulla base della **convenzione - tipo** allo scopo **predisposta dalla Regione Lazio**.



3.1.3. Perimetrazione aggiuntiva

Contemporaneamente all'analisi del comprensorio per la determinazione delle aree beneficiarie da servizi di bonifica è opportuno inquadrare con una **perimetrazione aggiuntiva** e distinta da quella relativa alle "zone omogenee" anche le restanti zone, individuando in particolare:

- quelle **che contribuiscono a determinare a monte i deflussi nelle reti gestite** (in genere, le parti montane dei bacini imbriferi, non soggette ad operatività);
- le **zone acclivi**, particolarmente **esposte a fenomeni erosivi** o particolarmente contribuenti alla **formazione del trasporto solido**;
- le **zone instabili**, particolarmente esposte a fenomeni franosi.
- Le **aree** che presentano **situazioni di rischio idraulico non compatibile con l'utilizzazione del suolo**, presente o prevista, nonché **stati di sofferenza idraulica**.

L'individuazione di tali zone e dei processi in cui sono coinvolte consentirà di valutare in senso più ampio gli effetti dell'operatività consortile, e determinerà ulteriori indirizzi per l'estensione dell'attività consortile che, tramite i servizi resi dall'attività di bonifica, allargherà il presidio sul territorio.

3.1.4. Delimitazione delle zone omogenee (macrobacini)

Ogni **Consorzio** è dotato di una **struttura operativa** che, in ragione delle peculiarità del Comprensorio, delle caratteristiche geomorfologiche, dei fatti storici, delle situazioni contingenti è **organizzata per ambiti di bonifica ottimali**.

Tali ambiti vengono a costituire **zone omogenee ai fini del beneficio** e vanno pertanto delimitati opportunamente ai fini della contribuenza.

La **delimitazione** delle "zone omogenee", che ogni Consorzio dovrà effettuare, o verificare per le situazioni consolidate, procederà tenendo conto di aspetti quali:

1. caratteristiche fisiche e morfologiche del comprensorio;
2. analogia di "problematiche" (richiesta di servizio);
3. tipo di servizio fornito e organizzazione che lo eroga.

Conseguentemente nei comprensori saranno definiti ai fini contributivi:

- **bacini di scolo**
- **sottobacini** (divisione di bacini elementari distinguibili in quanto diversi per fabbisogni ed organizzazione/pianificazione degli interventi manutentori e di esercizio);
- perimetrazione delle **aree di intervento**, sulla base dello sviluppo planimetrico della **rete scolante mantenuta** e della dislocazione di **opere** e di **manufatti in gestione**;
- **macrobacini** (unione di più bacini elementari accorpabili in quanto omogenei per fabbisogni ed organizzazione/pianificazione degli interventi manutentori e di esercizio).

Nel caso in cui opere, singole o raggruppate, comportino servizi distinguibili e/o gestioni separate (e quindi comunque distinguibili), potranno essere considerate come "zone omogenee", ovvero bacini a sé stanti (es. opere di rilevante interesse regionale).

All'interno delle zone omogenee andranno individuate le zone urbane distinte in:

- **zone urbane non beneficate**, i cui **immobili** devono venire **esclusi dal comprensorio consortile**;
- **zone urbane** soggette all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, beneficate direttamente dai servizi di bonifica.

Gli **immobili ricadenti in tali zone** vanno **esclusi** dalla **base contributiva** in quanto, sulla base di specifiche convenzioni da stipulare tra i Consorzi e gli ATO, i Gestori del S.I.I. si accolleranno i costi del servizio.



Con tali operazioni risulteranno **oggettivamente individuate** le **aree** che godono di **beneficio diretto**.

La definizione degli ambiti e l'imputazione agli stessi delle relative spese (quelle specifiche, aumentate della quota di spese generali) consente di ripartire la **spesa superando il concetto di "intensità delle opere"**.

3.1.5. Censimento e classifica delle opere idrauliche e di bonifica

Nel comprensorio consortile, all'interno dei bacini e sottobacini idraulici, andranno individuate e censite:

1. le opere idrauliche;
2. le opere e gli impianti di bonifica.

È compito della Regione individuare tra queste opere quelle di preminente interesse regionale e trasmetterne gli elenchi aggiornati agli interessati.

I Consorzi sono chiamati alla collaborazione con la Regione per l'eventuale precisazione dei riferimenti topografici, nonché per la segnalazione dell'opportunità di aggiornamenti della suddetta classifica.

3.1.6. Predisposizione del Piano di Gestione

I Consorzi dovranno predisporre per il proprio comprensorio il Piano di Gestione del Servizio di Bonifica.

Tale strumento sarà predisposto tenendo distinte le zone omogenee precedentemente individuate, ed in esso saranno presenti:

1. gli obiettivi di gestione (qualità del servizio assicurato);
2. l'elenco delle attività a tale scopo previste (manutenzione, esercizio, etc.);
3. l'elenco delle risorse necessarie (attrezzature, uomini, mezzi, materiali, energia, etc.).

Le attività svolte nell'ambito del Servizio specificatamente per opere dichiarate di preminente interesse regionale dovranno trovare voci di costo distinte, in modo che restino individuati gli elementi oggettivi cui potranno fare riferimento le **Convenzioni di Gestione** cui all'articolo 35 della legge regionale 53/1998.



3.1.7. Suddivisione dei costi di bonifica: spese trasferite, spese ripartite e contributi di gestione

3.1.7.1. SPESE TRASFERITE

Le spese da trasferire sono quelle relative ad opere idrauliche e di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, nonché quelle relative al servizio pubblico di manutenzione ed al servizio di piena sui corsi d'acqua naturali / artificiali, o loro tratti, individuati dalla Regione.

La copertura di tali spese avviene tramite trasferimento di finanziamenti dalle Province ai Consorzi secondo quanto stabilito dalle apposite Convenzioni di Gestione.

3.1.7.2. CONTRIBUTI DI GESTIONE

I "Contributi di gestione" possono essere relativi:

- al servizio consortile di bonifica nelle zone urbane che godono del beneficio diretto e sono tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura.

Vengono corrisposti al Consorzio dal soggetto gestore del Servizio idrico integrato secondo quanto stabilito dalle apposite Convenzioni di Gestione da stipularsi con le Autorità d'Ambito.

- a servizi particolari relativi a gestioni / manutenzioni di zone o di opere individuate, a carico dei committenti.

3.1.7.3. SPESE DA RIPARTIRE TRAMITE RUOLO

Le spese relative al singolo macro bacino, decurtate delle spese trasferite e dei contributi di gestione, vanno ripartite tra i singoli immobili beneficiati secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.



3.1.8. il criterio di ripartizione degli oneri di bonifica

Assodato che a ricevere il beneficio è l'immobile, per procedere al riparto della quota di spesa in modo equo tra i vari immobili vengono individuati:

- la **base imponibile**, identificandola tra gli elementi più direttamente collegati al tipo di beneficio assicurato;
- la **composizione del coefficiente di beneficio**, in modo che comprenda tutti gli elementi che concorrono a qualificarlo;

utilizzando allo scopo gli elementi riportati di seguito.

3.1.8.1. L'ALGORITMO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Detti

S_i = la **superficie scolante** relativa all'*i*-esima particella
(base imponibile)

I_{bBI} = l'**Indice di beneficio di Bonifica** relativo alla **zona** in cui ricade
l'*i*-esima particella

il ruolo da imputare al singolo immobile è dato dalla relazione:

$$C_i = \frac{C_{Bonidr}}{\sum_i S_i \times I_{bBI}} \cdot S_i \times I_{bBI}$$

in cui:

C_i = ruolo di **bonifica** relativo all'*i*-esima particella

$$\text{Aliquota}_{Bonifica} = \frac{C_{Bonidr}}{\sum_i S_i \times I_{bBI}}$$

C_{Bonidr} = **Costo globale** imputabile all'attività di bonifica idraulica.

$$\text{Imponibile}_{Bonifica\ i-esimo} = S_i \times I_{bBI}$$

$$\text{Totale Imponibile}_{Bonifica} = \sum_i S_i \times I_{bBI}$$



3.1.8.2. DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO DI BONIFICA

L'indice di beneficio di Bonifica, determinato per zone omogenee, è dato da:

$$I_{bB} = I_{bi} \times I_{eff} \times I_e$$

in cui

I_{bB} = Indice di **Beneficio di Bonifica**

I_{bi} = Indice di **Beneficio idraulico** (Soggiacenza + Comp. Idraulico)

I_{eff} = Indice di **Efficienza del Servizio**

I_e = Indice **Economico**

Per quanto riguarda gli **indici tecnici** si procederà all'individuazione delle aree interessate dai seguenti aspetti:

Beneficio idraulico, dipendente da

- **soggiacenza;**
- **comportamento idraulico;**

Efficienza del servizio di Bonifica



3.1.8.2.1. La determinazione dell'Indice di Beneficio Idraulico

Sulla base di considerazioni effettuate sulla tipologia degli scoli (e del conseguente servizio consortile) il **beneficio idraulico** è **rapportabile** alla **soggiacenza** ed al **comportamento idraulico**.

I valori dei parametri ritenuti significativi per la valutazione di soggiacenza e di comportamento idraulico incidono nel coefficiente di beneficio idraulico tramite opportuni **coefficienti di peso**.

INCIDENZA DEI PARAMETRI NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI BENEFICIO IDRAULICO

Parametro	SOGGIACENZA				COMPORAMENTO IDRAULICO
	Altimetria	Pendenza	Pluviometria	Pericolo di esondazione	
Coefficiente di Peso per la Bonifica	$\frac{a}{a+b+c+d+e}$	$\frac{b}{a+b+c+d+e}$	$\frac{c}{a+b+c+d+e}$	$\frac{d}{a+b+c+d+e}$	$\frac{e}{a+b+c+d+e}$

I valori di "a", "b", "c", "d", ed "e" vanno determinati tenendo conto delle condizioni di ogni singolo bacino, dei parametri per esso significativi ed effettivamente disponibili, e quindi in relazione alle singole realtà.

Va precisato che **per ogni macro bacino andranno presi in considerazione solo i parametri più significativi** in funzione delle casistiche, delle situazioni contingenti e dei valori a disposizione, e che tali parametri dovranno essere organizzati in un numero di classi contenuto, al fine di non appesantire eccessivamente la fase applicativa.

I vari **coefficienti di beneficio** relativi alle singoli aree sono ottenuti per **somma dei prodotti dei coefficienti di classe** relativi ad ogni parametro, **moltiplicati per i rispettivi coefficienti di peso**.

Si rimanda al disciplinare di applicazione per l'esemplificazione.

Per semplicità applicativa, una volta determinato l'indice di beneficio relativo a ciascuna area omogenea, sarà possibile **raggruppare anche i valori relativi all'indice di beneficio idraulico in un numero congruo di classi**, assumendo come **valore di riferimento della classe**, ad esempio, **quello medio dell'intervallo che rappresenta**.

La semplificazione non dovrà essere spinta fino a vanificare le operazioni di classifica effettuate in precedenza, facendone perdere la significatività.



3.1.8.2.1.1. Indice di Soggiacenza

L'indice di soggiacenza intende dare misura della diversa capacità dei suoli di risentire dell'azione delle opere di bonifica, e di godere, in conseguenza, di un rischio idraulico ridotto.

Tale aspetto può essere valutato prendendo in considerazione uno o più dei seguenti **parametri**, in genere disponibili in quanto presenti nel Piano Generale di Bonifica, **considerati rilevanti ed indicativi per la determinazione della soggiacenza:**

- **altimetria**
- **pendenze** (clivometria)
- **pluviometria**
- **pericolo di esondazione.**

La loro rilevanza nella valutazione della soggiacenza è legata alle caratteristiche dei singoli comprensori ed eventualmente anche dei diversi bacini.

Può essere, ad esempio, che la clivometria non abbia grande rilevanza per alcuni terreni (quelli pianeggianti, soggetti alla bonifica classica), mentre può costituire l'elemento di principale riferimento per altri, quali quelli a scolo naturale e con giaciture più differenziate.

Per questo sarà possibile adottare, ove necessario, scale di pesi diversificate anche per singolo bacino.

Per ognuno dei parametri ritenuti significativi vanno individuate all'interno dei vari bacini le aree omogenee (per le quali, cioè, un valore costante del parametro può essere considerato rappresentativo).

L'intersezione dei tematismi relativi ai parametri ritenuti significativi determinerà la suddivisione dei vari comprensori in zone a pari soggiacenza.

Il **raggruppamento** delle varie casistiche **in classi** distinte, ognuna rappresentata da un singolo coefficiente, andrà eseguito individuando **salti qualitativi** atti a rappresentare in modo significativo le diversità presenti, ma anche **limitando al minimo** indispensabile **il numero di classi**, per non appesantire eccessivamente la fase applicativa.

Il **valore del coefficiente** attribuito a ciascuna classe è ottenuto come **rapporto** tra il **valore del parametro specifico** della classe e quello **massimo** presente nel macro bacino.

In tal modo, i valori del coefficiente per ciascun parametro verranno compresi nell'intervallo $0.00 \div 1.00$.



3.1.8.2.1.2. Indice di Comportamento Idraulico

La **classificazione del comportamento idraulico delle superfici** va basata tanto sul **coefficiente di permeabilità** dei suoli quanto sull'**uso del suolo**, entrambi solitamente individuati dal Piano Generale di Bonifica.

Vanno distinte almeno **due casistiche**:

- gli **immobili a destinazione agricola**, o comunque **non urbanizzati**;
- le **zone urbanizzate**.

Per i **primi**, le cui caratteristiche fisiche costituiscono parametro significativo ai fini del deflusso, possono essere considerate **diverse classi a deflusso omogeneo**, mentre le seconde (a destinazione insediativo - produttiva, per le quali le caratteristiche superficiali prevalgono su composizione e struttura del terreno su cui insistono), possono essere in genere **raggruppate** in una **classe unica**:

In questo caso, la classe relativa ai fabbricati è in parte localizzata (centri urbani, aree industriali, ...) ed in parte variamente diffusa su tutto il territorio.

La delimitazione delle diverse classi sarà rappresentata **nella Carta del comportamento idraulico dei suoli** (coefficiente di deflusso).

Le zone che più contribuiscono alla formazione dei deflussi (cioè quelle con coefficiente di deflusso maggiore) sono quelle che più necessitano e risentono dell'azione di bonifica.

L'indice di comportamento idraulico sarà determinato rapportando il coefficiente di deflusso specifico al coefficiente di deflusso massimo.

3.1.8.2.2. Indice di Efficienza del Servizio

Mentre il Consorzio svolge la normale attività, è possibile che si verifichino situazioni localizzate e temporanee di disagio, con riduzione del corrispondente grado di beneficio.

Di tali situazioni contingenti, in genere del tutto eccezionali, si potrà tenere conto tramite un apposito coefficiente, definito indice di efficienza del servizio.

Il **coefficiente di efficienza del servizio** è dunque un coefficiente che va **introdotto per ridurre la misura del contributo degli immobili ricadenti in zone** per le quali il **beneficio** conseguito è **sensibilmente minore** da quello normale (ed esempio in conseguenza di allagamenti ricorrenti e/o di scarsa efficienza della bonifica).

Tale coefficiente riduttivo, determinato tramite specifica stima, dovrà essere mantenuto e/o adeguato per tutto il periodo nel quale si verifichino tali circostanze.

3.1.8.2.3. Indice Economico

L'indice economico ha lo scopo di commisurare il beneficio ai parametri economici dell'immobile.

Per la ripartizione dei **costi di realizzazione della bonifica** appare corretto commisurare il beneficio all'incremento di valore fondiario o del reddito risentito da ciascun immobile in virtù della realizzazione della bonifica.

In genere, però, i costi di tali opere sono assorbiti da finanziamenti pubblici, e non hanno quindi necessità di ripartizione.

Per quanto riguarda invece i **costi di manutenzione ed esercizio delle opere** che assicurano il mantenimento dei benefici conseguiti, esse vanno ripartite tra i beneficiari.


L'indice economico deve fornire la diversa entità del valore fondiario o del reddito di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica, dando misura del rapporto con e senza servizio consortile.

[Esempio di incidenza della bonifica per una superficie agricola con T_r "naturale" = 3 può avere coltura estensiva annuale, valore medio del fondo £ 35.000.000, reddito netto detraibile stimato = £ 600.000; per effetto della bonifica viene incrementato il Tempo di ritorno: con T_{rA} = 5, vale 40.000.000 ed il suo reddito può salire a £ 750.000; un ulteriore incremento del Tempo di ritorno: con T_{rA} = 30 è possibile una coltura intensiva, il cambio d'uso, etc. per cui il valore potrebbe salire a £ 100.000.000, ed il reddito a £ 1.500.000].

Tali valori sono molto difficili da stimare (valore effettivo in base alle potenzialità reali, spesso condizionate da vincoli PRG, presenza di infrastrutture e quant'altro) e cambiano radicalmente da immobile ad immobile e da zona a zona.

È impossibile effettuare stime di questo genere con sufficiente grado di attendibilità ed autorevolezza, soprattutto per la notevole opinabilità delle condizioni ipotetiche di un sistema produttivo così complesso e fortemente interconnesso (quale valore avrebbe se non ci fosse la bonifica, se non ci fosse l'irrigazione, se non ci fossero le infrastrutture...).

Basandosi invece su elementi più disponibili e meno opinabili quali i dati fiscali (UTE) relativi al singolo immobile, eventualmente coefficientati per tenere conto delle diverse finalità di valutazione, delle diverse epoche di stima, dei differenti aspetti inflattivi, etc. si effettua un **confronto tra valori assoluti mantenuti dalla bonifica** e non tra incrementi di valore dovuti alla bonifica.



Il fatto che i dati UTE siano distanti dalla realtà non rappresenta un ostacolo, purché lo siano in modo "omogeneo": in effetti intervenendo come coefficiente servono come peso relativo di un immobile rispetto all'altro.

Si rende necessario considerare le rendite degli immobili (così come censite dal Catasto), che possono costituire la base conoscitiva da cui partire per giungere alla individuazione dei rapporti economici esistenti fra gli immobili, sia nell'ambito di ciascuna categoria agricola ed extra agricola, sia fra le due categorie.

Nella messa a punto del criterio di calcolo dell'indice economico sembra opportuno tenere comunque separati i dati relativi ai terreni da quelli relativi ai fabbricati in quanto la diversità tra i metodi e le epoche di stima porta ad avere dati disomogenei, e quindi, alla fine, non confrontabili tra loro.

Lo scopo di individuare un indice adimensionale, risultato di un confronto tra grandezze omogenee, ha portato a confrontare la rendita catastale dell'*i*-esimo immobile con la rendita media stimata di un immobile di pari consistenza, e, nel secondo, il reddito dominicale dell'*i*-esimo terreno con quello medio stimato sempre di un immobile di pari consistenza.

L'indice economico, così come definito di seguito, fa riferimento specifico a valori fondiari relativi al singolo immobile (Redditi dominicali e Rendite catastali).

Il metodo indicato per la sua determinazione può dare adito a ripartizioni di spesa non eque se i valori catastali di riferimento utilizzati allo scopo non sono tra loro sufficientemente omogenei e/o se non sono effettivamente rappresentativi della realtà del comprensorio (ad esempio disaggiornamento delle qualità colturali, delle tariffe, etc.).

In tal caso la determinazione dell'indice economico dovrà avvenire procedendo con tutte le dovute cautele nell'introdurre opportuni coefficienti di ragguaglio e/o nell'utilizzare metodi alternativi, individuati volta per volta sulla base delle caratteristiche del comprensorio e dei dati significativi ed affidabili effettivamente a disposizione.



3.1.8.2.3.1. Il calcolo dell'Indice Economico per i terreni

L'indice economico per i terreni è dato da:

$$I_{ei} = \frac{R_{di}}{R_{dm} \cdot S_i}$$

dove

I_{ei} = Indice economico dell'i-esima particella

R_{di} = Reddito dominicale dell'i-esima particella

S_i = Superficie dell'i-esimo immobile

R_{dm} = Reddito dominicale medio specifico (per metro quadrato di superficie)

in cui

$$R_{dm} = \frac{\sum_i^n R_{di}}{\sum_i^n S_i}$$

3.1.8.2.3.2. Il calcolo dell'Indice Economico per i Fabbricati

L'indice economico per i fabbricati è dato da:

$$I_{ei} = \frac{R_{ci}}{R_{cm} \cdot S_i}$$

dove

I_{ei} = Indice economico dell'i-esimo immobile

R_{ci} = Rendita Catastale dell'i-esimo immobile

S_i = Superficie dell'i-esimo immobile

R_{cm} = Rendita Catastale media specifica (per metro quadrato di superficie)

in cui

$$R_{cm} = \frac{\sum_i^n R_{ci}}{\sum_i^n S_i}$$



3.1.8.2.3.3. Il calcolo dell'Indice Economico per strade, ferrovie, aeroporti, etc.

Per categorie di immobili quali strade, autostrade, ferrovie, aeroporti che devono essere assoggettati a contribuzione di bonifica, il problema può essere rappresentato dall'assenza di una rendita catastale cui fare riferimento per il calcolo dell'indice economico.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche e finalità (utilità pubblica), appare opportuno rapportare con un apposito coefficiente [K] la loro rendita a quella media di Comune relativa alle superfici agricole.

Per ogni Comune, quindi

$$\text{Tariffa med.}_n = k \times \frac{\sum_i^n R_{di}}{\sum_i^n S_i}$$

Pertanto il reddito dominicale virtuale verrà calcolato per ogni superficie della specifica categoria moltiplicando la superficie fiscale per un opportuno coefficiente "k" e per la tariffa media delle superfici agricole.

Data l'estrema variabilità delle casistiche, la determinazione del coefficiente "k" è affidata a specifiche attività estimative.



3.1.8.3. LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il beneficio di bonifica, individuata nella **superficie scolante dell'immobile**, verrà determinata attraverso le metodologie (e le eventuali approssimazioni) riportate di seguito.

3.1.8.3.1. Superfici scolanti relative ai terreni

Per le **superfici a destinazione agricola** (terreni, censiti nel N.C.T. e disponibili presso i Dipartimenti per il Territorio), la **superficie scolante** viene individuata nella **superficie fiscale** dell'immobile.

3.1.8.3.2. Superfici scolanti relative ai fabbricati

Per risalire invece alla **superficie scolante** relativa agli **immobili extra agricoli** (superfici urbanizzate, censiti nel N.C.E.U. e disponibili presso i Dipartimenti per il Territorio) è necessario innanzi tutto risalire all'estensione della superficie effettiva su cui ciascun immobile ricade (lotto), e poi, eventualmente, ripartirla pro-quota nel caso in cui ve ne ricada più d'uno.

Questo richiede, oltre alla conoscenza degli usuali parametri oggi forniti dai Dipartimenti per il Territorio, i dati relativi:

- all'estensione del lotto su cui ricade l'immobile extra agricolo (superficie fiscale della particella passata a partita 1 nel N.C.T.);
- l'eventuale quota di proprietà, in caso che vi siano più immobili siti in uno stesso lotto (condomini).

La Banca Dati Catastale consortile dovrà essere quindi completata con tali informazioni.

In attesa di ciò, si prevede come alternativa transitoria, di determinare la superficie scolante in via approssimata: invece di far riferimento direttamente alla superficie scolante reale ci si limita in prima approssimazione ad una "superficie scolante virtuale".

Viene di seguito proposto un metodo che può essere applicato ai dati di norma disponibili.

Naturalmente, l'applicazione di tale metodo deve essere effettuata con oculatezza, tenendo presente l'obbiettivo dell'operazione: individuare un valore di superficie scolante virtuale che approssimi al meglio la superficie scolante effettiva.



La situazione censuaria attuale

Di seguito la metodologia utilizzabile per quella che è l'attuale organizzazione e disponibilità di informazioni catastali.

La consistenza dell'immobile extra agricolo attualmente censito, funzione della categoria (ovvero della destinazione d'uso), è misurata tramite:

1. la superficie $[m^2]$
2. il volume $[m^3]$
3. il numero dei vani $[n]$
4. la rendita catastale $[£]$

Ai fini della classifica il parametro necessario è una superficie, per cui quando la consistenza catastale non è tale è necessario, per prima cosa, ricondursi ad una "superficie convenzionale" convertendo opportunamente la consistenza censita.

La determinazione delle superfici convenzionali delle singole unità immobiliari deve procedere in modo diverso a seconda del gruppo di immobili censiti nel N.C.E.U..

GRUPPO A:

la consistenza è espressa tramite il **numero dei vani**; la superficie è determinata tramite la formula:

$$S_{ci} = n_i \times S_m$$

dove

S_{ci} = superficie convenzionale dell'i-esimo immobile

n_i = numero dei vani dell'i-esimo immobile

S_m = superficie media del vano.

Il valore S_m va determinato su base statistica, prendendo in considerazione un campione significativo composto da almeno n. ___ vani:

$$S_m = \frac{\sum_{i=1}^n S_i}{n}$$

dove

S_m = superficie media del vano

n = numero totale dei vani considerati

S_i = superficie dell'i-esimo immobile considerato



GRUPPO B

La consistenza è espressa tramite il **volume** in m^3 ; la superficie è determinata tramite la formula:

$$S_{ci} = \frac{V_i}{H_m}$$

dove

S_{ci} = superficie convenzionale dell'i-esimo immobile

V_i = volume dell'immobile i-esimo

H_m = altezza media

Il valore H_m è determinato negli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nel comprensorio.

In prima approssimazione, e con le dovute cautele, può essere univoco se opportunamente mediato su base statistica.

GRUPPO C

La consistenza è espressa come superficie in m^2 .

La superficie convenzionale viene assunta pari alla consistenza.

GRUPPO D ed E

Per gli immobili a destinazione speciale e particolare, è nota la rendita catastale e non sempre sono a disposizione la superficie o la volumetria degli immobili.

Per tale tipologia di immobili, data l'estrema variabilità degli stessi, è necessario procedere con indagini e verifiche puntuali.

Determinata la superficie convenzionale, si calcola la "superficie scolante virtuale".

Si considera innanzi tutto che gli strumenti urbanistici comunali (Piani Regolatori Generali) prevedono rapporti-limite precisi tra la superficie del lotto edificabile e la superficie del fabbricato.

Il parametro utilizzato per esprimere tale rapporto è l'indice di edificabilità I_E .

La relazione che lega la Superficie scolante, S_i , alla Superficie convenzionale dell'immobile, S , è:

$$S_i = \frac{S}{I_E}$$



Ai fini del Piano di Classifica interessa individuare dei valori di I_E che siano innanzi tutto rappresentativi dello stato di fatto, ovvero riferiti al patrimonio esistente.

In secondo luogo devono essere opportunamente mediati per essere:

- comunque rappresentativi della variabilità che può sussistere da Comune a Comune, ed all'interno di ciascun Comune, da zona a zona;
- facilmente utilizzabili in sede di applicazione.

La situazione censuaria futura

La situazione censuaria del patrimonio immobiliare è in evoluzione.

Il Ministero delle Finanze ha disposto nuovi assetti per gli Uffici Tecnici Erariali, oggi Dipartimenti per il Territorio, ed avviato le procedure per i nuovi classamenti secondo nuove categorie e modalità (microzone, etc.).

I particolari applicativi per l'utilizzo di questi nuovi riferimenti censuari saranno eventualmente predisposti in seguito.



3.2. La copertura degli oneri relativi al servizio Irriguo

3.2.1. Premesse

Le aree beneficiate sono esclusivamente quelle a destinazione agricola che utilizzano la risorsa irrigua.

La struttura che consente l'esercizio irriguo è costituita da manufatti, impianti e reti in grado di captare, immagazzinare, trasportare e distribuire la risorsa.

La L. R. 53/98 attribuisce la titolarità degli impianti pubblici alle Province, e ne affida la gestione ai Consorzi di Bonifica attraverso la stipula di apposite Convenzioni di gestione (tra Consorzi e Province) che fissano:

1. obiettivi;
2. standard quantitativi;
3. standard qualitativi;
4. costi di gestione.

La copertura delle spese di servizio (costi di gestione) è prevista tramite il riparto effettuato secondo i disposti dei Piani di Classifica, aggiornati secondo le presenti direttive.

Anche per il servizio irriguo il criterio di riparto dovrà riferirsi al beneficio diretto.

Il beneficio irriguo è commisurabile all'incremento di valore e/o di reddito imputabile alla disponibilità di risorsa idrica e viene distinto in due parti: il beneficio potenziale ed il beneficio effettivo.

Il **beneficio potenziale** è commisurato all'aumento del valore del fondo in virtù della capacità produttiva potenziale imputabile alla reale possibilità di adacquamento (dal semplice incremento dello stesso tipo colturale al cambio di coltura, verso quelle a più alto reddito).

Questo beneficio è quindi **indipendente dal fatto che la risorsa idrica venga effettivamente utilizzata**. (In effetti il valore fondiario di un appezzamento che è e può essere solo seminativo è diverso da quello di un seminativo che potrebbe essere orticolo ...)

Il **beneficio effettivo** dipende invece dall'incremento di reddito derivante dall'utilizzo della risorsa idrica, e quindi è commisurabile al consumo effettivo oltre che alla dotazione a disposizione (la quale, in base al deficit idrico, influenza il tipo colturale possibile, e quindi il reddito).



In relazione all'attività irrigua il Consorzio esegue una serie di interventi sul territorio cui possono riferirsi le principali voci di costo:

1. manutenzione delle opere di derivazione;
2. manutenzione degli invasi;
3. manutenzione delle opere di adduzione;
4. manutenzione della rete di distribuzione;
5. esercizio irriguo: sollevamento (consumi energetici);
6. esercizio irriguo: manovre;
7. esercizio irriguo: sorveglianza;
8. monitoraggio qualitativo della risorsa distribuita.

Tale ultima attività è particolarmente rilevante in considerazione della fruibilità della risorsa, che in caso di inadeguatezza pregiudicherebbe l'intero servizio, vanificando tutti gli investimenti sostenuti.

Le voci sopra citate sono in parte riferite al singolo impianto, in parte riferite all'intera attività irrigua.

Si prevede che le singole spese vengano ripartite per singolo impianto, per poter dar luogo ad un sistema tariffario adattato alle singole caratteristiche e modalità di servizio.

In modo particolare distinguendo i costi per l'attività irrigua a gravità da quella in pressione, e quelli relativi alla distribuzione ad espansione superficiale da quelli di distribuzione ad aspersione.



3.2.2. Imputazione della spesa irrigua

Per riportare le spese ai relativi benefici, per ogni impianto attivo, vanno computate:

- spese di manutenzione;
- spese di esercizio;
- spese di esercizio straordinario (surplus irrigui extra dotazione, possibili solo finché la risorsa non è limitata)
- quota di spese generali ed accessorie, ripartite pro quota.

Sulla base delle caratteristiche e del tipo di distribuzione attiva è possibile articolare una tariffa a più voci:

1. con una **prima voce** coprire i **costi di manutenzione (beneficio potenziale)** sulla base della superficie irrigabile;
2. con una **seconda voce** coprire i **costi di esercizio (beneficio effettivo)** sulla base del consumo effettivo o, in alternativa, sulla base della superficie irrigata;



3.2.3. Il criterio di ripartizione degli oneri irrigui

Il criterio di ripartizione ottimale prevede dunque la suddivisione tra beneficio potenziale ed effettivo.

Laddove non sia possibile il controllo puntuale delle effettive quantità attinte, tale distinzione non è possibile.

È necessario allora suddividere la spesa complessiva sulla base delle sole effettive potenzialità di approvvigionamento.

Tale casistica interessa in modo particolare l'irrigazione a consegna indiretta e le irrigazioni effettuate tramite recuperi della risorsa (soccorsi, colature...), casi in cui non è possibile quantificare con precisione i volumi attinti.

Per quanto riguarda l'irrigazione a consegna diretta, invece, è in genere possibile ricondurre i costi di esercizio solo su quanti hanno effettivamente avuto un consumo irriguo (tramite la bollettazione), mentre le spese di manutenzione vengono ripartite in modo proporzionale al beneficio fra tutti quelli che ne hanno potenzialità di sfruttamento.

Il beneficio potenziale è proporzionale:

- alla **superficie irrigabile**;
- alla **dotazione specifica**;
- all'**incremento di reddito netto potenziale**;

Il beneficio effettivo è rapportabile:

- alla **quantità d'acqua effettivamente consegnata**;
- alla **qualità dell'acqua distribuita** (idoneità e grado di fruibilità della risorsa);
- alla **superficie effettivamente irrigata**;
- alla **quantità di risorsa consegnata** rispetto a quella **richiesta** (indicata, ad esempio, dal deficit idrico relativo al singolo tipo colturale, a sua volta dipendente da capacità di ritenzione idrica dei suoli, composizione, tessitura, pedologia e coefficiente di permeabilità);
- all'**incremento di reddito netto effettivo**.



3.2.3.1. L'ALGORITMO DI RIPARTIZIONE

Il ruolo da imputare alla i-esima particella di superficie S_i irrigua risulta espresso da:

$$C_i = \frac{C_{irr}}{\sum_1^n S_i} \times S_i$$

dove:

C_i = ruolo irriguo relativo all'i-esima particella

S_i = superficie irrigua relativa all'i-esima particella

C_{irr} = Costo irriguo da ripartire.

$$\text{Tariffa} = \frac{C_{irr}}{\sum_1^n S_i}$$

$$\text{Imponibile}_i = S_i$$

$$\text{Totale Imponibile} = \sum_1^n S_i$$

3.2.3.2. LA BASE IMPONIBILE

Per il **Beneficio Potenziale** la base imponibile è individuata quindi nella **superficie irrigabile**.

Per il **Beneficio Effettivo** la base imponibile è individuata nel **volume d'acqua consegnato** o nella **superficie effettivamente irrigata**.

Qualora le caratteristiche degli impianti non consentano la rilevazione delle portate effettivamente attinte (contatori) o la superficie delle aree effettivamente irrigate, si assume come base imponibile la superficie irrigabile.

Le superfici irrigabili e quelle effettivamente irrigate sono da identificare tramite appositi censimenti, partendo dalla base fiscale costituita dal Catasto Terreni.

Tali dati possono essere integrati tramite autod denuncia da parte dei singoli Consorziati e verificati a campione dal Personale Tecnico Addetto.



3.2.3.3. DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO IRRIGUO

La ripartizione delle **spese di manutenzione** in relazione al grado di **beneficio potenziale** assicurato dall'irrigazione, indipendente dall'effettivo utilizzo della risorsa, va effettuata, di norma, proporzionandola direttamente alla **superficie irrigabile**.

Solo nei casi in cui all'interno di uno stesso bacino siano presenti zone con caratteristiche pedologiche ed agronomiche diverse al punto da determinare con la medesima dotazione assegnata sostanziali differenze di incrementi di reddito, può risultare opportuno stabilire gradi differenziati del beneficio potenziale assicurato dall'irrigazione.

In tali casi va quantificato l'incremento produttivo potenziale netto (reddito netto) dato dalla differenza tra il reddito netto massimo ritraibile dai fondi in presenza di irrigazione ed in sua assenza.

L'operazione può essere svolta tramite opportune stime, effettuate per zone omogenee dal punto di vista pedologico ed agronomico preventivamente individuate all'interno dei vari bacini irrigui.

Gli indici di beneficio vengono determinati dal rapporto tra gli specifici incrementi di reddito e l'incremento massimo.

Per agevolare le attività di applicazione, i diversi gradi di beneficio possono venire opportunamente raggruppati in un numero limitato di classi, dipendente dal divario tra il valore minimo e quello massimo.

Nel caso in cui le stime non possano dare risultati sufficientemente affidabili si prevede in alternativa di:

1. determinare le zone a pari deficit idrico tramite l'esame delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche dei fondi irrigabili;
2. raffrontare il deficit alla dotazione.

Per le varie zone così individuate verrà assunto come grado di beneficio il valore dato da quest'ultimo rapporto, raggruppando così gli immobili all'interno di ogni singolo bacino / sottobacino irriguo in classi a beneficio irriguo omogeneo.

La ripartizione delle **spese di esercizio** va effettuata proporzionando direttamente il contributo alla quantità di risorsa consegnata.

Per la ripartizione di eventuali **spese addizionali** si procede suddividendo gli eventuali costi addizionali di gestione tra coloro che hanno usufruito degli "extra dotazione", secondo la stessa logica utilizzata per il riparto delle spese di esercizio.



3.2.3.4. INDICE DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO IRRIGUO

Nello svolgimento dell'esercizio irriguo è possibile che si verifichino situazioni localizzate e temporanee di disagio, con riduzione della dotazione normalmente assicurata.

Di tali situazioni contingenti, in genere del tutto eccezionali, si potrà tenere conto tramite un apposito coefficiente, definito indice di efficienza del servizio.

Il **coefficiente di efficienza del servizio** è dunque un coefficiente che va **introdotto per ridurre la misura del contributo** per gli immobili ricadenti in zone per le quali la dotazione effettiva è **sensibilmente minore** rispetto quella normalmente assegnata.

Tale coefficiente riduttivo va determinato sulla base del rapporto tra la dotazione effettivamente disponibile e quella normalmente assicurata, e dovrà essere mantenuto e/o adeguato per tutto il periodo nel quale perdurano tali condizioni.



3.3. La copertura degli oneri relativi ad altri Servizi

3.3.1. Premesse

I Consorzi di Bonifica svolgono attività anche al di fuori dalle due basilari citate.

Attività che nell'ambito della legislazione vigente possono mantenere.

Potranno anche intraprenderne di completamente nuove (originali e/o sostenute da programmi finalizzati comunitari, statali, regionali, da accordi di programma con Enti pubblici e con privati).

Tali processi si sono manifestati, potranno ulteriormente svilupparsi ed avranno successo in ragione delle capacità e dell'efficienza raggiunta e dimostrata dai singoli Enti.

3.3.2. Criteri di impostazione tecnico - economica del Servizio

Nel caso di realizzazione e gestione di opere e servizi diversi da quelli istituzionali della bonifica e dell'irrigazione, i Consorzi dovranno comunque dar luogo ad un processo costitutivo dove vengano innanzi tutto esplicitate, insieme con la definizione degli obiettivi:

- le finalità di pubblico interesse;
- le finalità di interesse privato.

Il processo si esplicherà in fasi distinte.

FASE 1: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE

Deve essere redatto un piano di realizzazione (completo del piano di copertura di spesa, piano di massima per la gestione, raffronto costi/benefici [convenienza economica del servizio], eventuale studio di impatto ambientale, etc.).

FASE 2: REALIZZAZIONE

La realizzazione del progetto comprende l'acquisizione delle risorse, l'approntamento dei necessari strumenti e l'avvio del servizio.



FASE 3: GESTIONE

La gestione del servizio comprende:

1. formulazione del Piano di Gestione;
2. qualificazione del servizio di gestione;
3. quantificazione del servizio di gestione;
4. valutazione dei costi di gestione (previsione di spesa);
5. copertura delle spese e consuntivi di gestione.

Il criterio generale di copertura delle spese prevede la contribuzione dei beneficiari in proporzione al beneficio ricevuto.

3.3.3. Copertura della spesa: trasferimento e riparto

È prevista comunque la **distinzione** tra **spese trasferite** (quota dovuta per interessi pubblici) e **spese ripartite** (quota relativa per interessi particolari di singoli e/o di gruppi).

La metodologia da adottare potrà discendere:

- da leggi, e/o da regolamenti vigenti;
- per analogia coi presenti disposti.

Potranno essere adottati anche altri metodi, comunque ispirati a principi di equità e di corretta amministrazione



4. Considerazioni conclusive



4.1. Disposizioni particolari e di attuazione

4.1.1. Revisione dei Piani di classifica e successivo aggiornamento

I Consorzi di Bonifica, in ottemperanza dell'art. 36, comma 6, della L.R. 53/98, devono procedere alla revisione dei propri Piani di Classifica ai sensi delle presenti direttive entro novanta giorni dall'emanazione delle stesse da parte della Giunta Regionale.

I Piani dovranno subire il regolare iter approvativo, ma saranno utilizzati fin dal ruolo 2000, in via provvisoria (salvo conguaglio).

Fino a quando non saranno stipulate ed attivate le convenzioni con Province ed ATO i Consorzi resteranno finanziati dall'Utenza consorziata anche per le spese trasferite e per i contributi alla gestione, fatta esclusione per le somme che già vengono loro conferite direttamente dalla Regione Lazio (e che poi continueranno tramite le Province).

I Piani di Classifica dovranno essere costantemente aggiornati ed applicati secondo i presenti disposti di revisione.

Per tale motivo, ogni anno il consuntivo di attività dovrà prevedere la verifica e l'eventuale aggiornamento di tutti gli elementi, tecnici ed economici, utilizzati per il riparto della spesa.

4.1.2. Minimi di contribuenza

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.46, che riforma il regime di riscossione dei ruoli, prevede all'art. 12 bis l'interdizione dell'iscrivibilità a ruolo di importi inferiori a lire ventimila.

È prevista la possibilità di elevare tale soglia minima mediante un apposito atto normativo di natura regolamentare, da emanare ai sensi della Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, secondo comma.

I Consorzi, nella revisione del Piano di Classifica, dovranno verificare e, ove necessario, adeguare criteri ed importi minimi in esazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



4.1.3. Approssimazioni possibili nella fase transitoria (di prima applicazione)

4.1.3.1. NELL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA

L'imputazione delle spese ai rispettivi centri di costo, che a regime farà riferimento esclusivamente a computi rigorosi, potrà fare riferimento, in fase transitoria, anche a stime ragionate, giustificate da riscontri di bilancio.

4.1.3.2. NELLE DELIMITAZIONI E NELL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI

Accade che la distribuzione delle classificazioni, seguendo le delimitazioni fisiche (ad esempio i limiti di bacino e sotto- bacino), non possa coincidere con i limiti fiscali di foglio catastale.

Per tale motivo si prevede la possibilità, solo come prima approssimazione, di attribuire gli immobili ad un bacino o ad una classe di beneficio per intero foglio catastale.

A tale scopo può essere utilizzato il criterio di attribuzione "per superficie prevalente" [attribuzione di tutti gli immobili alla classe che occupa la maggior parte della superficie del Foglio Catastale].

Peraltro, è opportuno che il **grado di dettaglio** delle perimetrazioni effettuato con tale approssimazione venga al più presto **affinato** in modo da **evitare**, nell'ordine:


- che **immobili non beneficiati siano chiamati alla contribuzione;**
- che **immobili ricadenti in un bacino siano chiamati a contribuire alle spese di un altro;**
- che **immobili beneficiati siano chiamati alla contribuzione con un coefficiente diverso da quello effettivamente loro spettante.**



4.1.4. Quadro riassuntivo delle scadenze degli adempimenti previsti dalla L. R. 53/98

Data scadenza	adempimento	Riferimento legge 53/98
31/03/99	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attribuzione ai Comuni di sistemi di opere di bonifica a uso esclusivo delle zone urbanizzate; 2. Deliberazione per direttive di adeguamento dei Piani di Classifica per esclusione degli immobili soggetti all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura. 	<p>Art.10 comma 1/a e 2</p> <p>Art. 36 commi 1 e 6</p>
29/06/99	<ol style="list-style-type: none"> 1) Emanazione di convenzione tipo (art.40) regolante rapporti: <ol style="list-style-type: none"> a) Consorzio di Bonifica - ATO b) Consorzio di Bonifica - Provincia per opere di Bonifica ed Idrauliche c) Consorzio di Bonifica - Provincia per opere Irrigue d) Comuni - Privati 2) Adeguamento dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica 3) Individuazione corsi d'acqua dove organizzare servizio pubblico di manutenzione e di piena. 	<p>Art.36 comma 4</p> <p>Art.35 comma 1 art.34 comma 1/a - b</p> <p>Art.35 comma 1 art.12 comma 4</p> <p>Art.30 comma 3</p> <p>Art.36 comma 6</p> <p>Art.31 comma 2</p>
Entro 6 mesi dalle convenzioni tipo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stipula delle convenzioni fra Consorzi di Bonifica e Provincia per le opere di Bonifica ed Idrauliche 2. Stipula delle convenzioni fra Consorzi di Bonifica e Provincia per le opere Irrigue 3. Stipula delle convenzioni fra Consorzi di Bonifica e ATO 	<p>Art.35 comma 1</p> <p>Art.12 comma 4</p> <p>Art.36 comma 4</p>

Nota: ai sensi dell'art. 36 comma 6, l'adeguamento dei Piani di Classifica deve essere portato a termine dai Consorzi entro 90 giorni dall'emanazione delle apposite direttive da parte della G.R. (prevista dalla legge 53 entro il 31/03/99).



4.2. Conclusioni

La Regione Lazio, che con la **Legge Regionale n. 53 del 11/12/1998** ha disciplinato la l'organizzazione regionale della **difesa del suolo**, ha stabilito **nuovi rapporti** tra i **Consorzi di Bonifica e gli altri Enti** (Provincia, Comune, ATO), **modificando** anche le modalità di **finanziamento delle attività di bonifica**.

Viene comunque confermato che l'attività consortile deve corrispondere alle **esigenze della collettività** e quindi l'**azione consortile** deve apportare **vantaggio** ed essere **conveniente**.

Per tale motivo l'attività deve essere "**misurabile**" attraverso la dimostrazione:

1. degli **effetti positivi** arrecati;
2. del conseguente **mancato danno**;
3. della **spesa sostenuta**.

La **copertura della spesa consortile** viene attuata **per trasferimento, con contribuzioni e per riparto**.

La quota di **spesa trasferita** è quella relativa alla gestione di **opere pubbliche, dichiarate di preminente interesse regionale**.

Le **contribuzioni** sono relative alla partecipazione dei **Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato**.

La quota di **spesa ripartita** è la **restante** spesa di gestione.

Il **riparto di tale quota** deve gravare su **tutti gli immobili** che ricevono un servizio da cui traggono beneficio.

L'individuazione della presenza di beneficio e la sua quantificazione dovrà avvenire sulla base di parametri tecnici ed economici oggettivi.

L'attività dovrà consentire la "**certificazione**" del beneficio apportato alla singola particella.

Le presenti direttive prevedono:

- l'esclusione dalla contribuzione degli immobili urbani che non godono di beneficio diretto dalla bonifica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 gennaio 1984 n. 4;
- l'esclusione dalla contribuzione degli immobili urbani (che godono di beneficio diretto dalla bonifica), soggetti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, per i quali il soggetto gestore del servizio idrico

integrato contribuisce con un canone alle spese consortili, con oneri a carico della tariffa;

- il trasferimento dalle Province ai Consorzi dei finanziamenti a copertura delle spese relative alla manutenzione ed all'esercizio delle opere dichiarate di preminente interesse regionale, regolato da apposite convenzioni;
- la ripartizione della spesa consortile relativa alle attività di bonifica sulle altre opere ed all'attività del servizio irriguo.

Per quanto riguarda lo stato attuale degli assetti consortili, dall'analisi della situazione in atto sono emerse notevoli differenze tra le modalità di erogazione dei servizi e di ripartizione della spesa.

La situazione attuale di riparto della contribuzione risponde solo in parte ai principi di equità ed alle prescrizioni normative, in particolar modo nei loro ultimi orientamenti interpretativi ed applicativi e per questo deve venire aggiornata.

In ambito più generale, dall'analisi effettuata emerge che l'organizzazione consortile è in molti casi non adeguata all'attività richiesta (esuberi e carenze, spesso all'interno dello stesso Ente, con difficoltà di riequilibrio, specie nei casi di accorpamenti e fusioni).

Alcune strutture consortili, adeguatamente articolate al tempo in cui venivano erogati cospicui flussi finanziari da parte dello Stato e della Regione per l'esecuzione di opere (compimento della bonifica e dell'irrigazione), essendosi oggi tali flussi notevolmente contratti e non essendosi provveduto alla riorganizzazione del personale, risultano gravose per la ordinaria gestione degli Enti di Bonifica che devono fronteggiare le maggiori spese strutturali esclusivamente con la contribuzione consortile.


Infatti, la quota di spese generali affluita in passato alla parte generale (11% - 16% dell'importo totale dei lavori, in funzione del tipo di opera eseguita) è stata in generale utilizzata per ridurre l'onere ordinario (manutenzione ed esercizio delle opere) sui consorziati.

Per uscire da tale situazione è necessaria una **azione combinata dei protagonisti**: la Regione, le Province, gli ATO ed i Consorzi di Bonifica.

La Regione, dando attuazione al Piano Regionale di Bonifica con un programma finanziario adeguato alle necessità e scadenzato con regolarità, darà ai Consorzi il flusso finanziario necessario a gestire con gradualità la fase transitoria.

Le Province, cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche e quelle di bonifica, attuando le convenzioni di affidamento ai Consorzi.

Gli ATO che attraverso le specifiche convenzioni, da stipulare con i Consorzi, definiscono modalità e consistenza del contributo di gestione alle spese consortili che i **Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato** debbono corrispondere per le zone urbane.



soggette all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, che si avvalgono di benefici diretti resi da servizi di bonifica.


I **ConSORZI**, utilizzando le risorse a disposizione potranno adeguare con gradualità organici e struttura, orientandola al meglio ai principali fini istituzionali, essenzialmente manutentivi e gestionali.


I **ConSORZI di Bonifica del Lazio** sono **tenuti alla revisione dei rispettivi Piani di Classifica** per il riparto della spesa ai sensi della L. R. n. 53/98, secondo le presenti direttive.



Direttive
per la revisione dei Piani di Classifica
dei Consorzi di Bonifica nella Regione Lazio

DISCIPLINARE di APPLICAZIONE


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. ...)


L'ASSESSORE
OPERE PUBBLICHE
SERVIZI E MOBILITA'


Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 - articolo 36

Sommario



SOMMARIO	1
1. L'IMPOSTAZIONE DEI SERVIZI CONSORTILI E L'IMPUTAZIONE DELLA SPESA	1
1.1. PREMESSA	2
1.2. IL PIANO DI GESTIONE	3
1.3. LA SPESA CONSORTILE	4
1.3.1. Individuazione dei centri di costo primari	6
1.3.2. Individuazione dei centri di costo secondari: i Macro Bacini	7
1.3.2.1. Individuazione dei Macro Bacini di Bonifica	7
1.3.2.2. Individuazione dei Macro Bacini Irrigui	7
1.4. ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI	8
1.4.1. Spese direttamente imputabili ai Macro Bacini di Bonifica	9
1.4.2. Spese direttamente imputabili ai Macro Bacini Irrigui	10
1.5. ATTRIBUZIONE DELLE SPESE NON DIRETTAMENTE IMPUTABILI	11
1.5.1. Consuntivo della spesa relativa al Servizio di Bonifica	12
1.5.2. Consuntivo della spesa relativa al Servizio Irriguo	13
2. LA COPERTURA DELLA SPESA CONSORTILE	1
2.1. LA COPERTURA DELLE SPESE DI BONIFICA	2
a) La quota di spesa coperta da trasferimento di finanziamento pubblico	3
b) I canoni a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato	3
c) La quota di spesa da ripartire	3
2.1.1. Il riparto della spesa di bonifica a carico dei Consorziati	4
2.1.1.1. L'Algoritmo di Ripartizione della spesa	4
2.1.1.2. Determinazione del beneficio di bonifica: perimetrazioni ed altre operazioni preliminari.	5
2.1.1.3. Determinazione del Beneficio di Bonifica: esempi e casistiche di Zone beneficate o non beneficate	8
2.1.1.4. Determinazione del Beneficio di Bonifica: Parametri ed Indici per la quantificazione del beneficio	12
2.1.1.5. Determinazione della Base Imponibile per il riparto delle spese di bonifica	



2.2. IL RIPARTO DELLE SPESE IRRIGUE	31
2.2.1. Premesse	31
2.2.2. Ripartizione degli oneri irrigui: tariffa monomia (metodo semplificato)	32
2.2.2.1. La Base Imponibile	32
2.2.2.2. L'Algoritmo di Ripartizione	32
2.2.3. Ripartizione degli oneri irrigui: tariffa binomia (metodo standard)	33
2.2.3.1. La Base Imponibile per il Beneficio Potenziale	33
2.2.3.2. La Base Imponibile per il Beneficio Effettivo	33
2.2.3.3. L'Algoritmo di Ripartizione	34



1. L'impostazione dei servizi consortili e l'imputazione della spesa



1.1. Premessa

La L. R. 53/98 è la normativa regionale alla quale debbono uniformarsi i Consorzi di Bonifica nella propria organizzazione, nello svolgimento dei propri compiti e nella copertura della spesa.

Gli Uffici Regionali preposti alla Bonifica, all'irrigazione ed al controllo degli atti del Consorzio di Bonifica sono raggruppati nelle strutture del Dipartimento opere pubbliche e servizi per il Territorio.

I Consorzi di Bonifica svolgono la loro attività secondo le regole di buona amministrazione, predisponendo gli atti contabili fondamentali in uso presso gli Enti Pubblici Economici.

La loro attività dovrà in futuro uniformarsi agli specifici Piani di Gestione, autonomamente predisposti ed in cui sono previsti ed elencati gli obiettivi perseguiti e le risorse impegnate.

La relativa spesa dovrà sempre trovare copertura di bilancio.

Il Piano di Classifica revisionato secondo le apposite direttive emanate dalla Giunta Regionale in ottemperanza ai disposti della legge regionale n. 53/98, della 4/84 e delle interpretazioni alla normativa nazionale (ivi comprese le più recenti sentenze della Corte di Cassazione) è lo strumento che contiene criteri, parametri e riscontri oggettivi per la copertura della spesa.

Il presente disciplinare di applicazione costituisce l'esempio applicativo delle operazioni necessarie alla revisione dei vigenti Piani di Classifica.



1.2. Il Piano di Gestione

Il **Piano di Gestione**, programma delle attività consortili, contiene l'elencazione di:

1. servizi consortili;
2. obiettivi dei servizi;
3. attività preventivate per garantirli;
4. previsione delle risorse necessarie a tale scopo;
5. relativi costi (preventivo di spesa) e copertura (voci di bilancio).

Al fine di assecondare al meglio le esigenze di imputazione rigorosa della spesa, il Piano di Gestione sarà organizzato per singolo Servizio consortile, e, relativamente ad ogni servizio, per zone omogenee (bacini e Macro-bacini).

I Macro Bacini andranno individuati in modo da facilitare l'imputazione della spesa ad essi relativa, assicurando nel contempo la massima trasparenza di gestione.

All'interno di ciascuna zona omogenea andranno **individuati e censiti** tanto i **corsi d'acqua** quanto **le opere** presenti.

Nel censimento troveranno distinzione:

- le opere dichiarate di preminente interesse regionale;
- i corsi d'acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e/o di piena;
- i corsi d'acqua e/o i sistemi di bonifica per i quali è prevista la manutenzione a servizio di aree urbane soggette al pagamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura.

Tra i **costi di gestione**, comunque siano organizzati ed individuati i Macro Bacini, dovranno risultare **distinti** quelli relativi alle **attività effettuate sulle opere trasferite** alle Province ed in gestione ai Consorzi e quelli relativi ad **attività effettuate su corsi d'acqua e/o sui sistemi di bonifica** per i quali è prevista l'attività di **manutenzione a servizio di aree urbane** soggette al pagamento della tariffa relativa al servizio pubblico di fognatura.

Tali elementi costituiranno infatti riferimento per le rispettive convenzioni di gestione.



1.3. La spesa consortile


La revisione dei Piani di Classifica prende inizio da un'impostazione rigorosa della spesa consortile, organizzata per centri di costo.

L'ottica del "servizio" richiede infatti che ogni spesa sia identificata ed attribuita a chi (o a cosa) la genera.

Nell'ambito dell'attività consortile, le spese sostenute dall'Ente sono distinguibili in due categorie:

- ◆ **spese specifiche** (direttamente imputabili al singolo servizio consortile), quali, ad esempio:
 - personale dedicato (dipendente e/o convenzionato, per compiti di sorveglianza, esercizio e/o manutenzione);
 - consumi (energia, mezzi, materiali, combustibili e lubrificanti);
 - servizi (di officina, terzisti, etc.);
 - noli;
 - ammortamenti;
 - di progettazione e direzione lavori per la parte non rientrante nel finanziamento pubblico.
- ◆ **spese generali** (non imputabili direttamente al singolo servizio consortile);
 - funzionamento organi di amministrazione e direzione
 - servizi amministrativi:
 - ⇒ segreteria
 - ⇒ contabilità
 - ⇒ gestione del personale
 - ⇒ oneri di riparto
 - servizi tecnici generali: pianificazione e gestione delle risorse consortili

Gli eventuali **attivi di gestione** (ad esempio per realizzazione di opere a finanziamento pubblico, utili da investimenti, etc...) **devono andare a diminuzione del totale delle spese generali** (non direttamente imputabili).



È da sottolineare che l'**individuazione delle spese dirette ed indirette** deve essere **rigorosa e trasparente**, e che l'**insieme delle spese generali** deve essere **contenuto entro limiti congrui**. (A tale proposito si richiamano i risultati di un'indagine effettuata a livello nazionale, dalla quale è emerso che le spese generali restano di norma contenute nell'intervallo 20%÷40% del totale delle spese consortili).

Normalmente, incidenze eccessive delle spese generali sono indice di un apparato non organicamente funzionale rispetto ai servizi resi sul territorio.

Tale dato risulta quindi significativo per verificare la necessità di misure per la riorganizzazione e/o la ristrutturazione funzionale della struttura consortile e quindi per l'ottimizzazione dei suoi costi.



1.3.1. Individuazione dei centri di costo primari

I **centri di costo primari** sono costituiti dai **servizi** principali che i Consorzi di Bonifica attualmente svolgono.

L'esempio considera una realtà in cui vengono assicurati all'Utenza:

1. il servizio di **difesa idraulica ed idrogeologica**
(attività di **bonifica** e di **tutela del suolo**)

2. il servizio **irriguo** (attività **irrigua**)

La revisione e/o la riorganizzazione della contabilità consortile secondo la logica dei centri di costo può rivelarsi complessa e necessitare di tempi diversi a seconda delle diverse realtà.

Per la fase transitoria è prevista la possibilità di utilizzare allo scopo anche stime ragionate, appoggiate a riscontri amministrativi.



1.3.2. Individuazione dei centri di costo secondari: i Macro Bacini

1.3.2.1. INDIVIDUAZIONE DEI MACRO BACINI DI BONIFICA

L'aggregazione dei sottobacini / bacini scolanti in macro unità funzionali (Macro Bacini) procederà secondo i criteri esposti nella relazione di revisione, tramite l'esame:

1. della distribuzione di opere, manufatti e/o sistemi di opere che assicurano la sicurezza idraulica ed idrogeologica;
2. della pianificazione degli interventi;
3. dell'organizzazione del servizio di manutenzione e di esercizio.

Per ogni Macro bacino andrà redatto l'elenco delle opere gestite e destinate alla sicurezza idraulica: tra queste vanno distinte quelle dichiarate dalla Regione stessa come "di preminente interesse regionale" nonché i corsi d'acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e/o di piena, i cui costi vanno computati a parte.

Sarà inoltre necessario perimetrare le Aree Urbane:

1. non beneficiate, da escludere;
2. direttamente beneficiate, soggette all'obbligo di pagamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura.

1.3.2.2. INDIVIDUAZIONE DEI MACRO BACINI IRRIGUI

L'aggregazione delle zone servite, delle quali siano state individuate estensioni e limiti, in unità funzionali di più vaste dimensioni (Macro Bacini) avverrà attraverso un esame:

1. della tipologia di distribuzione della risorsa idrica;
2. dell'organizzazione del servizio di manutenzione ;
3. della gestione e dell'esercizio degli impianti;
4. delle caratteristiche delle zone servite.



1.4. Attribuzione delle spese direttamente imputabili

Nell'attribuzione della spesa, i riferimenti saranno a valori che tengano conto:

- degli interventi di manutenzione programmata;
- dei costi medi di gestione, evidenziatisi negli esercizi precedenti.


Nell'effettuare l'**operazione di attribuzione**, si tenga presente che **fare riferimento a funzioni ed attività non aventi carattere di ordinarietà** può implicare **notevoli cambiamenti nelle aliquote** da un anno all'altro.

Tale evento, ancorché giustificato, può rivelarsi poi di difficile comprensione da parte dell'Utenza, che vede "solo" variare, da un anno all'altro, l'importo di cartella.

Per tale motivo è preferibile ricorrere a valori con carattere di ordinarietà, utilizzando nel contempo gli strumenti di amministrazione per contenere le possibili oscillazioni di spesa (anticipazioni della spesa e/o mutui e prestiti).

A tale scopo si consiglia di mediare le voci di costo considerando intervalli di tempo proporzionali al ciclo medio di gestione (ad esempio, per un bacino di scolo in cui la pulizia della rete scolante è completa ogni due anni, l'intervallo di tempo da considerare è di 4 o 6 anni di gestione; nei casi in cui la pulizia completa della rete avvenga una o più volte l'anno, è sufficiente fare riferimento a 2 o 3 gestioni precedenti).

In tutte le suddette operazioni sarà opportuno che i valori considerati siano riportati all'attualità.



1.4.1. Spese direttamente imputabili ai Macro Bacini di Bonifica

L'imputazione delle spese dirette, effettuata secondo la logica illustrata dagli schemi seguenti (Imputaz. spese dirette di bonifica, Esempi, pag. 1 di 14 e pag. 2 di 14), dovrà considerare:

- **spese** collegate alla **manutenzione** della funzionalità della **rete scolante** e delle relative **opere**;
- **spese** imputabili all'**esercizio degli impianti**;
- **altre spese**, riferibili alla **funzionalità delle reti** ed alla **sicurezza idraulica / idrogeologica**;

distinguendo, tra tutte, quelle relative ad opere dichiarate di preminente interesse regionale e quelle relative ai corsi d'acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e/o di piena.

Lo scopo è di consentire, qualsiasi sia l'organizzazione in Macro Bacini operata, la deduzione dei finanziamenti regionali ad esse destinati dai costi sostenuti per garantire la sicurezza idraulica proprio del Macro bacino in cui esse ricadono.

In tal senso, le opere per le quali vi è finanziamento pubblico, prese singolarmente o per gruppi, devono essere gestite preferibilmente come Macro Bacini a sé stanti.

Una volta redatte le schede relative ad ogni singolo Macro Bacino, è possibile redigere i consuntivi di spesa diretta, seguendo la logica dello schema riepilogativo riportato di seguito a titolo esemplificativo (PdG Bonifica Macrobac. 1, Esempi, pag. 3 di 14).



1.4.2. Spese direttamente imputabili ai Macro Bacini Irrigui

Scopo dell'operazione è di quantificare per ogni bacino :

- le spese necessarie alla funzionalità della rete di adduzione, di distribuzione e dei sistemi di accumulo (manutenzione degli impianti = irrigazione potenziale);
- le spese relative all'esercizio degli impianti ed alla distribuzione della risorsa (esercizio degli impianti = irrigazione effettiva).

Tenere distinte le due tipologie è condizione necessaria per poter applicare la tariffa binomia, che meglio risponde ad un'equa ripartizione dei costi del servizio.

Una volta redatte le schede relative ad ogni singolo Macro Bacino (Imputaz. spese dirette irrigue, Esempi, pag. 4 di 14 e pag. 5 di 14), è possibile redigere i consuntivi di spesa diretta seguendo la logica dello schema riepilogativo riportato di seguito a titolo esemplificativo (PdG Irrigua Macrobac. 1, Esempi, pag. 6 di 14).



1.5. Attribuzione delle spese non direttamente imputabili


Tutte le spese a bilancio che non è possibile attribuire direttamente al singolo servizio e, di conseguenza, ad uno specifico Macro bacino, costituiscono le spese non direttamente imputabili (spese generali).

Tali spese, qualora non intervengano particolari motivazioni, possono essere ripartite pro quota tra i vari servizi.

Con riferimento alle ipotesi del presente esempio applicativo, esse vengono attribuite al Servizio di Bonifica ed al Servizio Irriguo secondo le seguenti modalità:

- **calcolo del totale delle spese dirette** relative al servizio di bonifica ed al servizio irriguo: viene effettuato sommando tutti gli importi delle spese direttamente imputabili ai singoli Macro bacini;
- **determinazione del totale delle spese generali**: ottenuto per differenza tra il fabbisogno ed il totale delle spese direttamente imputabili;
- **determinazione della quota di spese generali da attribuire al singolo servizio**: espressa dal prodotto del totale delle spese generali per il rapporto tra il totale delle spese direttamente imputabili al singolo servizio ed il totale delle spese direttamente imputabili;
- **calcolo dell'importo totale a carico di ciascun servizio** (centro di costo primario): è la somma di spese direttamente imputabili e quota spettante di spese generali.

Le operazioni sopra descritte sono esemplificate di seguito (Riepilogo spese dir. Imputabili, Esempi, pag. 7 di 14).



1.5.1. Consuntivo della spesa relativa al Servizio di Bonifica

La **spesa totale** a carico di ciascun **Macro Bacino di Bonifica** viene ottenuta sommando ai singoli **costi specifici** (spese direttamente imputabili, cfr. paragrafo 1.4) una **quota parte delle spese generali relative al Servizio di Bonifica** (cfr. paragrafo precedente, pag. 10/bis, Esempi, pag.7 di 14).

Tale quota di spese non direttamente imputabili è ulteriormente distinguibile in due tipologie.

Una prima è costituita dalle **spese di funzionamento del Consorzio**, quali quelle di funzionamento degli Organi di Amministrazione, del funzionamento della Sede, etc., cioè da tutti quei **costi necessari ad assicurare al territorio una struttura pronta ad offrire dei Servizi**. Tali spese vanno **suddivise** tra i vari macrobacini **proporzionandole alle specifiche estensioni superficiali**.

Una seconda comprende **spese** che, pur imputate al servizio di bonifica, **non è comunque possibile** (o eccessivamente complesso) **imputare** specificatamente ai **singoli macrobacini**. Tale quota va **suddivisa proporzionandola alle spese direttamente imputabili** ai singoli macrobacini.

Da un'analisi dei bilanci consortili degli ultime cinque esercizi, effettuata evidenziando gli andamenti medi riportati all'attualità, è emerso che il **rapporto tra le due quote** resta di norma attestato su:

- **20% ÷ 35%** del totale delle spese non direttamente imputabili relative al servizio di bonifica **da ripartire** tra i vari macrobacini **proporzionalmente alla specifica estensione superficiale**;
- **80% ÷ 65%** del totale delle spese non direttamente imputabili relative al servizio di bonifica **da ripartire** tra i vari macrobacini **proporzionalmente ai costi diretti imputabili** al singolo macrobacino;

L'operazione di attribuzione delle spese non direttamente imputabili ai singoli macrobacini va quindi effettuata secondo la logica dell'esempio riportato di seguito (Riparto Sp. Gen. Bon., Esempi, pag. 8 di 14).



1.5.2. Consuntivo della spesa relativa al Servizio Irriguo

La **spesa totale** a carico di ciascun **Macro Bacino Irriguo** va ottenuta sommando ai singoli **costi specifici** (spese direttamente imputabili, cfr. paragrafo 1.4) una **quota** parte **delle spese generali relative al Servizio Irriguo** (cfr. paragrafo 1.5, pag. 11/bis, Esempi, pag.7 di 14).

Tale quota va determinata con la medesima metodologia illustrata in precedenza per il Servizio di Bonifica: suddividendo le spese generali attribuite all'irrigazione in due parti, secondo la proporzione in precedenza citata.

Successivamente, la parte collegabile alle spese di funzionamento dell'Ente andrà ripartita fra i vari macrobacini irrigui in ragione delle specifiche estensioni superficiali, mentre l'altra andrà ripartita in proporzione ai costi diretti del servizio irriguo imputabili ai singoli macrobacini.

L'operazione di attribuzione delle spese non direttamente imputabili ai singoli macrobacini va quindi effettuata secondo la logica dell'esempio riportato di seguito (Riparto Sp. Gen. Bon., Esempi, pag. 9 di 14).



2. la copertura della spesa consortile



2.1. La copertura delle spese di Bonifica

Strumento necessario alla divisione ed all'imputazione delle spese di bonifica è il **Piano di Gestione** del servizio, che va predisposto secondo quanto previsto nella relazione di revisione.

In sintesi:

- 1) **Delimitazione** dei **bacini** e sottobacini di scolo;
- 2) **Definizione** sulla base dei suddetti **delle zone di intervento** (Macro Bacini, aree servite dalla bonifica);
- 3) **Predisposizione** per ogni zona di intervento del **Piano di Gestione**:
 - a) Pianificazione della **manutenzione ordinaria**;
 - b) Pianificazione dell'**esercizio**.

Sulla base delle pianificazioni di cui sopra verrà predisposto il **computo dei costi relativi al servizio di bonifica**.

La definizione dei **costi di gestione** dei singoli bacini e sottobacini con il **dettaglio delle attività** di gestione della bonifica serviranno a **definire gli interventi assicurati** alla comunità ed ai singoli nonché le **relative quote di spesa**.

La quota di **spesa di bonifica** relativa a ciascun **Macro Bacino** (cfr. paragrafo 1.5.1) trova **copertura** secondo **tre modalità**, possibili in diversa proporzione, in funzione delle caratteristiche del bacino stesso:

- a) con **trasferimento di finanziamenti pubblici** dalla **Provincia**, regolato da **convenzioni** di gestione (per opere dichiarate di preminente interesse regionale, manutenzione di corsi d'acqua individuati, servizi di piena);
- b) tramite **canoni** corrisposti dai **Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato**, regolati da **convenzioni** stipulate tra Consorzi e ATO;
- c) per tutta la parte restante, dalla **contribuzione ordinaria** (singoli immobili, direttamente beneficiati) tramite **riparto** ed emissione del **ruolo**.



In particolare:

A) LA QUOTA DI SPESA COPERTA DA TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

La determinazione della quota di spesa coperta da trasferimento di finanziamento pubblico verrà effettuata predisponendo il Piano di Gestione per le opere "dichiarate di preminente interesse regionale" nonché per i corsi d'acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e di piena.

Gli elementi tecnici di qualifica e di quantificazione delle attività necessarie a garantire la funzionalità delle opere ed il computo delle risorse necessarie allo scopo potranno costituire riferimenti per la stipula delle convenzioni di gestione con le Province.

Nel caso in cui le opere a totale carico della Regione non siano considerabili come un Macro bacino a sé stante, il contributo pubblico va a diminuire le spese del Macro bacino di cui risultino parte integrante.

B) I CANONI A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Consorzio dovrà individuare le zone urbane direttamente beneficiarie tramite l'analisi dell'attività di bonifica (Piano di Gestione) e tramite le perimetrazioni e le operazioni che vengono sinteticamente descritte nei successivi paragrafi.


Per tali zone verranno stipulate tra Consorzi e ATO le convenzioni, redatte secondo l'apposita convenzione - tipo predisposta dalla Regione Lazio, nella quale sono specificate le modalità di determinazione dei canoni ed i servizi da rendere.

C) LA QUOTA DI SPESA DA RIPARTIRE

La quota di spesa da ripartire (ruolo di bonifica) è quella residua, costituita dalla spesa totale di bonifica diminuita dei finanziamenti pubblici e dei canoni.

La determinazione di tale quota, destinata al riparto, deve essere effettuata secondo la logica dell'esempio riferito al Macro Bacino n.1 riportato di seguito (Quota Riparto Bon. Bac.1, Esempi, pag. 10 di 14).

Il quadro complessivo della copertura della spesa di bonifica (Riparto di Bonifica, Esempi, pag. 11 di 14) si otterrà ripetendo l'operazione sopra citata per tutti gli altri Macro Bacini.



2.1.1. Il riparto della spesa di bonifica a carico dei Consorziati

Questo riparto deve avvenire in proporzione al beneficio diretto conseguito (o conseguibile) da ciascun immobile in virtù dell'azione di bonifica.

2.1.1.1. L'ALGORITMO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Detti

S_i = la **superficie scolante** relativa all'i-esima particella
(base imponibile)

I_{bBi} = l'**Indice di beneficio di Bonifica** relativo alla **zona** in cui ricade
l'i-esima particella

Il ruolo da imputare al singolo immobile è dato dalla relazione:

$$C_i = \frac{C_{\text{Bonldr}}}{\sum_i S_i \times I_{bBi}} \cdot S_i \times I_{bBi}$$

in cui:


C_i = **ruolo di bonifica** relativo all'i-esima particella

$$\text{Aliquota}_{\text{Bonifica}} = \frac{C_{\text{Bonldr}}}{\sum_i S_i \times I_{bBi}}$$

C_{Bonldr} = **Costo globale** imputabile all'attività di bonifica idraulica.

$$\text{Imponibile}_{\text{Bonifica } i\text{-esimo}} = S_i \times I_{bBi}$$

$$\text{Totale Imponibile}_{\text{Bonifica}} = \sum_i S_i \times I_{bBi}$$



2.1.1.2. DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO DI BONIFICA: PERIMETRAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI PRELIMINARI.

2.1.1.2.1. metodologia di perimetrazione e di attribuzione della classifica

La **revisione del Piano di Classifica** consiste, in sintesi, nell'individuazione delle parti di comprensorio beneficiarie dall'attività consortile e nella determinazione dei nuovi indici di beneficio.

Questa attività dovrà essere effettuata tramite una **zonizzazione del territorio** che, **all'interno delle zone omogenee** per funzionalità, etc. (Macro bacini) individuerà **aree a pari beneficio**.

L'**individuazione** di tali aree va effettuata sulla base di parametri tecnici (confini idrografici, altimetrie, etc.), le cui perimetrazioni non coincidono, se non in modo casuale, con le suddivisioni "amministrative" del territorio (confine di particella, Foglio...).

L'**emissione del ruolo di contribuenza** non può che avvenire **sulla base dei dati catastali**, essendo i **singoli immobili (particelle)** le unità elementari alle quali va alla fine associato l'indice di beneficio.

L'**applicazione** del Piano di Classifica avverrà quindi **attribuendo lo specifico coefficiente di beneficio** a tutte le particelle ricadenti in una **stessa area a pari beneficio**.


A tale scopo può essere utilizzato il criterio di attribuzione "per superficie prevalente", ovvero attribuire alla singola particella il coefficiente della zona in cui ricade la maggior parte della sua superficie.

Ove non fosse possibile riconoscere per tutte le particelle il competente indice di beneficio a causa della situazione generale dei **dati catastali a disposizione**, che attualmente presenta:

- **informazioni alfanumeriche** incomplete (particelle non censite, particelle mancanti di consistenza, di reddito/rendita ...) e con un certo grado di disaggiornamento (particelle non esistenti in quanto frazionate, con intestatario non reperibile, etc.);
- **informazioni grafiche** con notevoli incongruenze tra la situazione censita graficamente sulle canapine UTE e le informazioni catastali alfanumeriche;

si potrà procedere - in prima approssimazione - attribuendo **a tutte le particelle di uno stesso foglio catastale** la medesima qualifica, e quindi **la stessa classe di beneficio**.

Anche in tal caso può essere utilizzato il criterio di attribuzione del coefficiente di beneficio "per superficie prevalente" [attribuzione all'intero Foglio Catastale del coefficiente di beneficio relativo alla classe che ne occupa la maggior parte di superficie].



Peraltro, è opportuno che il **grado di dettaglio** delle perimetrazioni effettuato con tale approssimazione venga al più presto **affinato** in modo da **evitare**, nell'ordine:

- che **immobili non beneficiati siano chiamati alla contribuzione;**
- che **immobili ricadenti in un bacino siano chiamati a contribuire alle spese di un altro;**
- che **immobili beneficiati siano chiamati alla contribuzione con un coefficiente diverso da quello effettivamente loro spettante.**

2.1.1.2.2. Censimenti

Come già detto, per effettuare (o verificare, per le situazioni consolidate) l'eventuale accorpamento dei singoli bacini / sotto bacini in Macro Bacini, secondo aspetti quali:


- caratteristiche fisiche e morfologiche del comprensorio;
- analogia di "problematiche" (richiesta di servizio);
- tipo di servizio fornito ed organizzazione che lo eroga;

nel comprensorio consortile andranno individuate e censite, in particolare:

- le reti di scolo;
- i limiti idrografici dei bacini / sottobacini scolanti;
- le opere di bonifica ed idrauliche finalizzate alla difesa idraulica /idrogeologica;
- le aste e le opere di bonifica in gestione al Consorzio;
- le zone soggette a particolare rischio idraulico (esondabilità);
- i limiti delle zone che risentono dell'azione consortile di bonifica;

La Regione, nel contempo, individuerà le opere idrauliche e di bonifica di preminente interesse regionale e ne trasmetterà gli elenchi aggiornati agli interessati.

I Consorzi sono chiamati alla collaborazione con la Regione per l'eventuale precisazione dei riferimenti topografici, nonché per la segnalazione dell'opportunità di aggiornamenti della suddetta classifica.



2.1.1.2.3. Zone urbane


In collaborazione con gli Uffici Tecnici Comunali andranno perimetrare all'interno della zona di operatività tutte le **Aree Urbane** che, secondo il D. M. n. 1444/1968, sono citate nei PRG, nei piani particolareggiati, nelle lottizzazioni convenzionate e negli strumenti urbanistici revisionati come:

- le zone "A" centri storici, artistici e/o di particolare pregio ambientale;
- le zone "B" aree parzialmente o totalmente edificate, con superficie coperta non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona, nonché densità territoriale superiore a $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- le zone "C" aree di espansione;
- le zone "D" insediamenti industriali e produttivi;
- le zone "F" destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.




2.1.1.3. DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO DI BONIFICA: ESEMPI E CASISTICHE DI ZONE BENEFICIATE O NON BENEFICIATE

Si riportano di seguito alcuni casi riguardanti in particolare i **centri urbani**.




Legenda 1 - Corsi d'acqua	
A	Corso d'acqua "di preminente interesse regionale" (o altro corpo idrico recettore principale, fra cui il Mare) [competenza: Regione]
B	Canalizzazione di bonifica di preminente interesse regionale [competenza: Provincia; gestione: Consorzi, con convenzione]
C	Rete di scolo consortile che raccoglie anche scarichi urbani diffusi
D	Rete di scolo consortile che attraversa centri urbani senza raccoglierne i deflussi
E	Rete di scolo consortile in cui confluiscono deflussi di un'area urbana [4a]; che ha funzioni di difesa per area urbana diversa [4b] con scarichi indipendenti



Legenda 2 - Casistiche legate ai Centri Urbani				
Caso	Tipologia di Centro Urbano	Azione	Copertura	
			Ruolo	Canone
1	che convoglia gli scarichi direttamente in corpi idrici principali (A)	Enucleazione dal comprensorio di bonifica. Nessun introito al Consorzio	NO	NO
2	che convoglia gli scarichi in corso d'acqua dichiarato di preminente interesse regionale (B), in gestione al Consorzio	Enucleazione dal comprensorio di bonifica. Nessun introito al Consorzio	NO	NO
3a	Parte di centro che convoglia gli scarichi in corso d'acqua dichiarato di preminente interesse regionale (B)	Enucleazione dal comprensorio di bonifica. Nessun introito al Consorzio	NO	NO
3b	Parte di centro che convoglia lo scarico nella rete consortile di bonifica (C)	Perimetrazione della zona e Canone a carico del al Soggetto Gestore del S.I.I.	NO	SI
4a	Parte di centro che scarica in rete consortile di bonifica (E), (caso analogo a 3b)	Perimetrazione della zona e Canone a carico del al Soggetto Gestore del S.I.I.	NO	SI
4b	Parte di centro che scarica in autonomia, ma difeso da canale consortile di bonifica (E)	se (E) è dichiarato ⁽¹⁾ di preminente interesse regionale Enucleazione dal comprensorio di bonifica, altrimenti Perimetrazione della zona e Canone a carico del al Soggetto Gestore del S.I.I.	NO	NO SI
5a 5b	Parti di centro che scaricano in autonomia, ma attraversate da canale consortile di bonifica (D) con possibilità di allagamenti in caso di malfunzionamenti - Analogia a 4b	se (D) è dichiarato ⁽¹⁾ di preminente interesse regionale Enucleazione dal comprensorio di bonifica, altrimenti Perimetrazione della zona e Canone a carico del al Soggetto Gestore del S.I.I.	NO	NO SI

(1) per la tratta interessata ed a valle della stessa.



2.1.1.3.1. Aree non beneficiate, da escludere dalla base contributiva

Risultano in definitiva **da escludere** tutte le **aree** che **non risentono direttamente dell'azione consortile**, e, in particolare:

- le **aree urbane**, di espansione urbana o anche extraurbane, dotate di rete scolante propria e con recapito diretto in mare, in specchi lacustri e/o in corsi d'acqua non gestiti dal Consorzio;
- le **aree urbane**, di espansione urbana o anche extraurbane dotate di rete scolante propria recapitata direttamente in corpo idrico con gestione a totale finanziamento pubblico.

2.1.1.3.2. Aree beneficiate, che contribuiscono tramite canoni

Dovranno risultare contribuenti tramite canoni a carico del Soggetto Gestore del S.I.L., regolati dalle apposite convenzioni tra Consorzi ed ATO, le aree urbane per le quali il Consorzio svolga specifico servizio, ovvero:

- le zone urbane che si avvalgono del "sistema bonifica" per il convogliamento, la raccolta e/o l'allontanamento delle acque meteoriche;
- le zone urbane attraversate da corsi d'acqua regimati a monte (protezione da esondazioni tramite il "sistema bonifica" di monte);
- le zone urbane attraversate da corsi d'acqua arginati (protezione da esondazioni tramite arginature);
- le zone urbane protette da opere di intercettazione e di deviazione (scolmatori, by-pass, vasche di accumulo, bacini di espansione, ...)

In tali casi, infatti, la mancanza di attività da parte del Consorzio determinerebbe l'insorgere di danno in coincidenza col verificarsi di eventi meteorici.



2.1.1.3.3. Aree non beneficiate, comunque da individuare

Sono comunque da individuare con una perimetrazione aggiuntiva e distinta:

- le **zone che contribuiscono a determinare a monte i deflussi nelle reti gestite** (in genere, le parti montane dei bacini imbriferi, non soggette ad operatività);
- le **zone acclivi**, particolarmente **esposte a fenomeni erosivi** o particolarmente contribuenti alla **formazione del trasporto solido**;
- le **zone instabili**, particolarmente esposte a fenomeni franosi.
- Le **aree che presentano situazioni di rischio idraulico non compatibile con l'utilizzazione del suolo**, presente o prevista, nonché **stati di sofferenza idraulica**.

L'individuazione di tali zone e dei processi in cui sono coinvolte consentirà di valutare in senso più ampio gli effetti dell'operatività consortile, e determinerà ulteriori indirizzi per l'estensione dell'attività consortile che, tramite i servizi resi dall'attività di bonifica, allargherà il presidio sul territorio.



2.1.1.4. DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO DI BONIFICA: PARAMETRI ED INDICI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO

L'indice di beneficio di Bonifica, determinato all'interno dei vari Macro Bacini per aree a pari beneficio, è espresso dalla relazione:

$$I_{bB} = I_{bi} \times I_{eff} \times I_e$$

in cui

I_{bB} = Indice di **Beneficio di Bonifica**

I_{bi} = Indice di **Beneficio idraulico** (Soggiacenza + Comp. Idraulico)

I_{eff} = Indice di **Efficienza del Servizio**

I_e = Indice **Economico**

Per quanto riguarda gli **indici tecnici** si procederà all'individuazione delle aree interessate dai seguenti aspetti:

Beneficio idraulico, dipendente da

- soggiacenza;
- comportamento idraulico;

Efficienza del servizio di Bonifica



2.1.1.4.1. La determinazione dell'Indice di Beneficio Idraulico

Sulla base di considerazioni effettuate il **beneficio idraulico** è **rapportabile** alla **soggiacenza** ed al **comportamento idraulico**.

I valori dei parametri ritenuti significativi alla valutazione di tali aspetti incidono sul **beneficio idraulico** tramite opportuni **coefficienti** di peso.

2.1.1.4.1.1. INDICE DI SOGGIACENZA

L'indice di soggiacenza intende dare misura della diversa capacità dei suoli di risentire dell'azione delle opere di bonifica, e di godere, in conseguenza, di un rischio idraulico ridotto.

Le aree a diversa soggiacenza, sono individuabili tramite i seguenti parametri:


- **quota** relativa dei terreni rispetto la quota idrometrica di recapito;
- **pendenza**;
- **piovosità** anche con riferimento alla frequenza degli eventi di massima intensità;
- **pericolosità di esondazione**.

Tra questi **andranno presi in considerazione per ogni bacino i parametri più significativi** ai fini della soggiacenza organizzati in congruo numero di classi, in funzione delle casistiche, delle situazioni contingenti e dei valori presenti.

Il **raggruppamento** delle varie casistiche **in classi distinte** va eseguito individuando **salti qualitativi** atti a rappresentare in modo significativo le diversità presenti, ma anche **limitando al minimo indispensabile il numero delle classi**, per non appesantire eccessivamente la fase applicativa.

Indicativamente

- | | |
|--|---------------------------------|
| • altitudine relativa rispetto al recapito
(suoli alti, medi, bassi) | [metri]
[3 classi] |
| • clivometria (pendenza media)
(alta, media, bassa) | [percentuale]
[3 classi] |
| • piovosità
(bassa, media, alta) | [mm/anno]
[3 classi] |
| • pericolosità di esondazione
(basso, medio, alto) | [frequenza prob.]
[3 classi] |



Dall'applicazione di tre classi per ognuno dei quattro parametri citati come significativi ci si troverebbe in presenza di ben 81 classi.

Tale articolazione, pesante e di difficile comprensione, non dovrà però necessariamente verificarsi nei casi concreti, in quanto per ogni bacino andranno presi in considerazione solo i parametri più significativi allo scopo, e così pure il numero delle classi.

ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE DEI PARAMETRI


PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGGIACENZA (CASO IPOTETICO DI 4 DIVERSI BACINI)

Parametri	Classe n.	Bacino n. 1	Bacino n. 2	Bacino n. 3	Bacino n. 4
Altimetria	1	$H < 0.5$			
	2	$0.5 < h < 1.0$			
	3	$h > 1.0$			
Clivometria	1		$i \leq 0.5 \%$	$i < 0.5 \%$	
	2		$0.5 \% < i < 1 \%$	$0.5 \% < i < 1 \%$	
	3		$i > 1 \%$	$i > 1 \%$	
Pluviometria	1			$H < 900$	$h < 750$
	2			$H > 900$	$750 < h < 850$
	3				$h > 850$
Rischio di Esondazione	1	$r < 50$	$r < 50$		$r < 100$
	2	$50 < r < 85$	$r > 50$		$r > 100$
	3	$r > 85$			
Classi totali		9	6	6	6

Una volta individuata un'opportuna suddivisione in classi in funzione della variabilità dei parametri significativi, per ognuno deve essere effettuata la determinazione degli indici rappresentativi della singola classe.

Per quanto riguarda l'**Altimetria**, si può ipotizzare, ad esempio, una suddivisione in tre tipologie (e quindi classi) secondo i valori riportati nella tabella seguente, stimando per ciascuna un valore di merito nei riguardi del miglioramento del drenaggio.

L'**indice più alto** viene attribuito alla **classe 1**, in cui vengono raggruppate le **zone più basse**, maggiormente interessate da problemi di deflusso (caratterizzate, in questo caso, da



una minore differenza tra la quota del piano campagna e quella del pelo libero del recapito ["tirante idraulico"].

Gli immobili ricadenti in tali zone risultano maggiormente beneficiati dall'attività di bonifica.

DETERMINAZIONE DELL'INDICE ALTIMETRICO

Zona (e classe)	Giacitura	Intervallo Altezza rispetto al recapito (m)	Valore di merito	Indice Altimetrico
1	Bassa	$h < 0.50$	1.20	1.00
2	Media	$0.50 < h < 1.00$	1.00	0.80
3	Alta	$1.00 < h$	0.60	0.50


Per quanto riguarda la **Clivometria**, si può ipotizzare, ad esempio, una suddivisione in tre tipologie (e quindi classi) secondo i valori riportati nella tabella seguente, stimando per ciascuna un valore di merito nei riguardi delle capacità intrinseche di deflusso.

DETERMINAZIONE DELL'INDICE CLIVOMETRICO

Zona (e classe)	Pendenza	Intervallo	Valore di merito	Indice Pluviometrico
1	Bassa	$i \leq 0.5 \text{ ‰}$	1.20	1.00
2	Media	$0.5 \text{ ‰} < i < 1.0 \text{ ‰}$	1.00	0.83
3	Alta	$i > 1.00 \text{ ‰}$	0.80	0.67

Per quanto riguarda la **Pluviometria** (esempio), se la piovosità annua varia da 680 a 920 mm/anno, si può ipotizzare una suddivisione in tre intervalli (e quindi classi) secondo i valori riportati nella tabella seguente, attribuendo a ciascuno un valore di altezza di pioggia caratteristico (può essere, ad esempio, la media aritmetica degli estremi dell'intervallo, oppure la media pesata sulla base dell'estensione delle aree intersecate dalle diverse isoiete, ...).

Nell'esempio successivo l'**indice più alto** è stato attribuito **alla classe 1**, in cui vengono raggruppate le **zone meno pendenti**, naturalmente sfavorite nei riguardi dell'allontanamento delle acque: gli immobili ricadenti in tali zone risultano maggiormente beneficiati dall'attività di bonifica.



DETERMINAZIONE DELL'INDICE PLUVIOMETRICO

Zona (e classe)	Piuvosità	Intervallo Altezza di pioggia annua (mm)	Altezza media di pioggia annua (mm)	Indice Pluviometrico
1	Bassa	$680 \leq h \leq 750$	710	0.80
2	Media	$750 < h < 850$	800	0.90
3	Alta	$850 \leq h \leq 920$	890	1.00


Per quanto riguarda il pericolo di esondazione, se la variazione è tra 20 e 110, si può ipotizzare, ad esempio, una suddivisione in tre intervalli (e quindi classi) secondo i valori riportati nella tabella seguente, attribuendo a ciascuno un valore di rischio opportunamente mediato.

Nell'esempio successivo l'indice più alto è stato attribuito alla classe 3, in cui vengono raggruppate le zone a rischio maggiore (cioè quelle che, in assenza dell'azione di bonifica, sarebbero compromesse da eventi meteorici critici caratterizzati da tempo di ritorno minore).

Gli immobili ricadenti in tali zone risultano maggiormente beneficiati dall'attività di bonifica.


DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PERICOLO DI ESONDAZIONE

Zona (e classe)	Pericolo di esondazione	Intervallo di pericolo	Pericolo caratteristico di classe	Indice di Pericolo di esondazione
1	Basso	$20 \leq r < 50$	37	0.40
2	Medio	$50 < r < 85$	70	0.75
3	Alto	$85 \leq r \leq 110$	95	1.00



In sintesi, la classificazione dei parametri di soggiacenza nel caso esemplificato risulta la seguente:

Coefficienti di Soggiacenza: Tabella di sintesi (Esempio)				
Parametri	Soggiacenza			
	Altimetria	Pendenza	Piovosità	Pericolo di esondazione
Classe				
1	1.00	1.00	0.80	0.40
2	0.80	0.83	0.90	0.75
3	0.50	0.67	1.00	1.00



2.1.1.4.1.2. INDICE DI COMPORTAMENTO IDRAULICO

Questo indice ha l'obiettivo di dare misura alla diversità del "problema idraulico" costituito dai deflussi generati dalle diverse superfici.

La **classificazione del comportamento idraulico delle superfici** va basata tanto sul **coefficiente di permeabilità** dei suoli quanto sull'**uso del suolo**, entrambi solitamente individuati dal Piano Generale di Bonifica.

Vanno distinte almeno **due casistiche**:

- gli **immobili a destinazione agricola**, o comunque **non urbanizzati**;
- le **zone urbanizzate**.

Per i **primi**, le cui caratteristiche fisiche costituiscono parametro significativo ai fini del deflusso, possono venire considerate un numero congruo di classi, in funzione dell'andamento della permeabilità dei suoli nel comprensorio considerato.

Nell'esempio seguente sono state considerate **3 classi** a deflusso omogeneo:

- i **terreni di tipo limoso - argillosi**, con **coeff. di deflusso medio** pari a **0.60**;
- i **terreni di tipo limoso - sabbiosi**, con **coeff. di deflusso medio** pari a **0.50**;
- i **terreni prevalentemente sabbiosi**, con **coeff. di deflusso medio** pari a **0.35**;

Le **superfici urbanizzate** (destinazione insediativo - produttiva), per le quali le caratteristiche superficiali prevalgono su composizione e struttura del terreno su cui insistono, si è ipotizzato che siano **raggruppabili** in una **classe unica**:


- **superfici urbanizzate**, sostanzialmente impermeabili, a **coefficiente 0.90**

Quest'ultima classe, proprio in quanto relativa ai fabbricati, è in parte localizzata (centri urbani, aree industriali, ...) ed in parte variamente diffusa su tutto il territorio.

L'indice di comportamento idraulico sarà determinato rapportando il coefficiente di deflusso specifico al coefficiente di deflusso massimo. Nel caso in esame:

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI COMPORTAMENTO IDRAULICO

Zona	Permeabilità	Coefficiente di deflusso / perm.	Indice di comp. Idraulico	Classe
Urbanizzata	Molto bassa	0.90	1.00	U
Terreni L-A	Bassa	0.60	0.67	1
Terreni S-L	Media	0.50	0.55	2
Terreni S	Alta	0.35	0.40	3



2.1.1.4.1.3. COMPOSIZIONE DELL'INDICE DI BENEFICIO IDRAULICO

Per il seguente **caso esemplificativo** si è ipotizzato che il **beneficio di bonifica** sia **rapportabile** in maniera preminente al **pericolo di esondazione**, in modo meno significativo ad **altimetria, pendenza e comportamento idraulico**, ed infine in modo complementare alla **pluviometria**.

In conseguenza si sono adottati i seguenti **coefficienti** di peso, atti a significare l'incidenza dei rispettivi parametri nei riguardi dell'azione di bonifica:

INCIDENZA DEI PARAMETRI NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI BENEFICIO IDRAULICO

Parametro	SOGGIACENZA				COMPORTAMENTO IDRAULICO
	Altimetria	Pendenza	Pluviometria	Pericolo di esondazione	
Coefficiente di Peso per la Bonifica	0.20	0.20	0.05	0.40	0.15

I valori dei pesi reali devono venire determinati in relazione alle singole realtà, tenendo conto delle condizioni di ogni singolo bacino nonché dei parametri per esso significativi ed effettivamente disponibili.

I coefficienti di beneficio relativi alle singole aree sono ottenuti per somma dei prodotti dei coefficienti di classe relativi ad ogni parametro, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di peso.

Nel seguente **esempio**, i numeri **evidenziati** sono riferiti ad uno dei casi possibili:

Parametri	Soggiacenza				Comportamento Idraulico	
	Altimetria	Pendenza	Piovosità	Pericolo di esondazione	Terreni	Fabbricati
Classe						
1	1.00	1.00	0.80	0.40	0.67	1.00
2	0.80	0.83	0.90	0.75	0.55	
3	0.50	0.67	1.00	1.00	0.40	
Peso del coefficiente	0.20	0.20	0.05	0.40	0.15	
Caso in esame	0.80	0.67	0.80	1.00	0.40 / 1.00	
Peso x val.	0.16	0.13	0.04	0.40	0.06 / 0.15	

Nel caso in esame, valevole per tutti gli immobili ricadenti nell'area a medesima soggiacenza, l'indice di beneficio idraulico risulta:

per i Terreni:

$$I_{BI T} = 0.16 + 0.13 + 0.04 + 0.40 + 0.06 = 0.79$$

per i Fabbricati:

$$I_{BI F} = 0.16 + 0.13 + 0.04 + 0.40 + 0.15 = 0.88$$

La differenza di beneficio tra immobili agricoli ed extra agricoli è dovuta esclusivamente al diverso comportamento idraulico delle rispettive superfici.

Lo scarto tra i due valori resta contenuto in quanto il peso del comportamento idraulico incide per il 15% nella formazione del coefficiente di beneficio idraulico.

Con la metodologia di calcolo adottata:

per i Terreni:

l'indice di **beneficio idraulico minimo** risulta pari a **0.49**

l'indice di **beneficio idraulico massimo** risulta pari a **0.95**.

per i Fabbricati:

l'indice di **beneficio idraulico minimo** risulta pari a **0.58**

l'indice di **beneficio idraulico massimo** risulta pari a **1.00**.

nel caso esemplificato, l'intervallo assoluto di variazione dell'indice di beneficio idraulico risulta quindi: $0.49 \div 1.00$

con riferimento all'esempio in precedenza riportato è possibile per semplicità applicativa (e senza per questo perdere di significatività, dato che i valori calcolabili sono appunto contenuti tra 0.49 [minimo teorico] ed 1.00 [massimo teorico]) **raggruppare i valori relativi all'indice di beneficio idraulico in un numero congruo di classi** (ad esempio dieci), **assumendo opportuni valori di riferimento** (ad es. quello medio di ogni intervallo):

Classe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coefficiente I_{BI}	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
Intervallo valori del coefficiente	≥ 0.49	≥ 0.53	≥ 0.58	≥ 63	≥ 68	≥ 73	≥ 78	≥ 83	≥ 88	≥ 93
	< 0.53	< 0.58	< 63	< 68	< 73	< 78	< 83	< 88	< 93	≤ 1.00

2.1.1.4.2. Indice di Efficienza del Servizio

Il coefficiente di efficienza del servizio è un coefficiente riduttivo in grado di ridurre la misura del contributo per gli immobili per i quali il beneficio conseguito è sensibilmente diverso da quello previsto (ed esempio in conseguenza di allagamenti straordinari o durante la realizzazione di adeguamenti della rete di scolo e/o dei relativi impianti).

Tale coefficiente riduttivo, che va determinato caso per caso tramite specifica stima.



2.1.1.4.3. Indice Economico

L'indice economico ha lo scopo di commisurare il beneficio ai parametri economici dell'immobile.

L'indice economico, così come definito di seguito, fa riferimento specifico a valori fondiari relativi al singolo immobile (Redditi dominicali e Rendite catastali).

Il metodo indicato per la sua determinazione può dare adito a ripartizioni di spesa non eque se i valori catastali di riferimento utilizzati allo scopo non sono tra loro sufficientemente omogenei e/o se non sono effettivamente rappresentativi della realtà del comprensorio (ad esempio disaggiornamento delle qualità colturali, delle tariffe, etc.).

In tal caso la determinazione dell'indice economico dovrà avvenire attraverso l'applicazione di coefficienti di ragguglio determinati in modo da rendere confrontabili i redditi dominicali con le rendite dei fabbricati e/o tramite metodi alternativi, da individuarsi volta per volta sulla base delle caratteristiche del comprensorio e dei dati significativi ed affidabili effettivamente a disposizione.

2.1.1.4.3.1. IL CALCOLO DELL'INDICE ECONOMICO PER I TERRENI.

L'indice economico per i terreni è dato da:

$$I_{ei} = \frac{R_{di}}{R_{dm} \cdot S_i}$$

dove

I_{ei} = Indice economico dell'i-esima particella

R_{di} = Reddito dominicale dell'i-esima particella

S_i = Superficie dell'i-esimo immobile

R_{dm} = Reddito dominicale medio specifico (per metro quadrato di superficie)

In cui

$$R_{dm} = \frac{\sum_i^n R_{di}}{\sum_i^n S_i}$$



2.1.1.4.3.2. IL CALCOLO DELL'INDICE ECONOMICO PER I FABBRICATI

L'indice economico per i fabbricati è dato da:

$$I_{ei} = \frac{R_{ci}}{R_{cm} \cdot S_i}$$

dove

I_{ei} = Indice economico dell'i-esimo immobile

R_{ci} = Rendita Catastale dell'i-esimo immobile

S_i = Superficie dell'i-esimo immobile

R_{cm} = Rendita Catastale media specifica (per metro quadrato di superficie)

in cui

$$R_{cm} = \frac{\sum_i^n R_{ci}}{\sum_i^n S_i}$$

2.1.1.4.3.3. IL CALCOLO DELL'INDICE ECONOMICO PER STRADE, FERROVIE, AEROPORTI, ETC.

Per categorie di immobili quali strade, autostrade, ferrovie, aeroporti che devono essere assoggettati a contribuzione di bonifica, il problema per il calcolo dell'indice economico può essere rappresentato dall'assenza di una rendita catastale cui fare riferimento.


Tenuto conto delle specifiche caratteristiche e finalità (utilità pubblica), appare opportuno rapportare con un apposito coefficiente [K] la loro rendita a quella media di Comune relativa alle superfici agricole.

Per ogni Comune, quindi

$$\text{Tariffa med.}_n = k \times \frac{\sum_i^n R_{ci}}{\sum_i^n S_i}$$

Pertanto il reddito dominicale virtuale verrà calcolato per ogni superficie della specifica categoria moltiplicando la superficie fiscale per un opportuno coefficiente "k" e per la tariffa media delle superfici agricole.

Data l'estrema variabilità delle casistiche, la determinazione del coefficiente "k" è affidata a specifiche attività estimative.



2.1.1.5. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL RIPARTO DELLE SPESE DI BONIFICA

La **base imponibile per il riparto delle spese di bonifica**, individuata nella **superficie scolante dell'immobile**, verrà determinata attraverso le metodologie (e le eventuali approssimazioni) riportate di seguito.

2.1.1.5.1. Superfici scolanti relative ai terreni

Per le **superfici a destinazione agricola** (terreni, censiti nel N.C.T. e disponibili presso i Dipartimenti per il Territorio), la **superficie scolante** viene individuata nella **superficie fiscale** dell'immobile.

2.1.1.5.2. Superfici scolanti relative ai fabbricati

Per risalire invece alla **superficie scolante** relativa agli **immobili extra agricoli** (superfici urbanizzate, censiti nel N.C.E.U. e disponibili presso i Dipartimenti per il Territorio) è necessario innanzi tutto risalire all'**estensione della superficie effettiva su cui ciascun immobile ricade** (lotto), e poi, **eventualmente, ripartirla pro-quota** nel caso in cui ve ne ricada più d'uno.

Questo richiede, oltre alla conoscenza degli usuali parametri oggi forniti dai Dipartimenti per il Territorio, i dati relativi:

- all'estensione del lotto su cui ricade l'immobile extra agricolo (superficie fiscale della particella passata a partita 1 nel N.C.T.);
- l'eventuale quota millesimale di proprietà, in caso che vi siano più immobili siti in uno stesso lotto (condomini).

La Banca Dati Catastale consortile dovrà essere quindi completata con tali informazioni.

In attesa di ciò, si prevede come alternativa transitoria, di determinare la superficie scolante in via approssimata: invece di far riferimento direttamente alla superficie scolante reale ci si limita in prima approssimazione alla determinazione di una "superficie scolante virtuale". Vengono proposti ed esemplificati nel seguito i metodi che possono applicarsi in relazione ai dati disponibili; naturalmente l'applicazione di tali metodi deve essere fatta con la massima oculatezza, avendo sempre presente l'obiettivo di individuare un valore di superficie (superficie scolante virtuale) che approssimi il più possibile la superficie scolante effettiva dell'immobile.



LA SITUAZIONE CENSUARIA ATTUALE

Di seguito la metodologia utilizzabile per quella che è l'attuale organizzazione e disponibilità di informazioni catastali.

La consistenza dell'immobile extra agricolo attualmente censito, funzione della categoria (ovvero della destinazione d'uso), è misurata tramite:

1. la superficie [m²]
2. il volume [m³]
3. il numero dei vani [n]
4. la rendita catastale [£]

Ai fini della classifica il parametro necessario è una superficie, per cui quando la consistenza catastale non è tale è necessario, per prima cosa, ricondursi ad una "superficie convenzionale" convertendo opportunamente la consistenza censita.

La determinazione delle superfici convenzionali delle singole unità immobiliari deve procedere in modo diverso a seconda del gruppo di immobili censiti nel N.C.E.U..



GRUPPO A:

CATEGORIE DI IMMOBILI CONTRIBUENTI ISCRITTI AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA	
GRUPPO A	Tipologia delle Abitazioni
A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultra popolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni di tipo villini
A/8	Abitazioni di tipo ville
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	Uffici e studi privati
A/11	Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi

La consistenza è espressa tramite il **numero dei vani**; la superficie è determinata tramite la formula:

$$S_{ci} = n_i \times S_m$$

dove

S_{ci} = superficie convenzionale dell'i-esimo immobile

n_i = numero dei vani dell'i-esimo immobile

S_m = superficie media del vano.

Il valore S_m va determinato su base statistica, prendendo in considerazione un campione significativo:


$$S_m = \frac{\sum_1^n S_i}{n}$$

dove

S_m = superficie media del vano [in genere, convenzionalmente pari a 16.00 m²].

n = numero totale dei vani considerati

S_i = superficie dell'i-esimo immobile considerato



GRUPPO B

CATEGORIE DI IMMOBILI CONTRIBUENTI ISCRITTI AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA	
GRUPPO B	Abitazioni collettive
B/1	Collegi e convitti, educandi, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2	Case di cura e ospedali
B/3	Prigioni e riformatori
B/4	Uffici pubblici
B/5	Scuole, laboratori scientifici
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della cat. A/9
B/7	Cappelle, oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8	Magazzini sotterranei per deposito di derrate

La consistenza è espressa tramite il **volume** in m³; la superficie è determinata tramite la formula:

$$S_{ci} = \frac{V_i}{H_m}$$

dove


S_{ci} = superficie convenzionale dell'i-esimo immobile

V_i = volume dell'immobile i-esimo

H_m = altezza media

Il valore **H_m** è determinato negli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nel comprensorio.

In prima approssimazione, e con le dovute cautele, può essere univoco se opportunamente mediato su base statistica.



GRUPPO C

CATEGORIE DI IMMOBILI CONTRIBUENTI ISCRITTI AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO	
IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA	
GRUPPO C	Locali ad uso commerciale
C/1	Negozi e botteghe
C/2	Magazzini e locali di deposito
C/3	Laboratori per arti e mestieri
C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative
C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7	Tettoie chiuse od aperte

La consistenza è espressa come superficie in m².

La superficie convenzionale viene assunta pari alla consistenza.



GRUPPI D ed E

CATEGORIE DI IMMOBILI CONTRIBUENTI ISCRITTI AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE	
GRUPPO D	
D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e simili
D/4	Case di cura ed ospedali
D/5	Istituti di credito, cambio ed assicurazione
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurativi a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Residence
D/11	Scuole e laboratori scientifici privati
D/12	Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti turistici

CATEGORIE DI IMMOBILI CONTRIBUENTI ISCRITTI AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE	
GRUPPO E	
E/1	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
E/2	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6	Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico di uso comunale
E/7	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
E/8	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

Per gli immobili a destinazione speciale e particolare, sono note, in genere, la superficie o la volumetria degli immobili e la rendita catastale.

Data la loro estrema variabilità tipologica è opportuno procedere con indagini mirate con verifiche specifiche.



Determinata la **superficie convenzionale**, va calcolata la “**superficie scolante virtuale**”.

Si considera innanzi tutto che gli strumenti urbanistici comunali (Piani Regolatori Generali) prevedono rapporti-limite precisi tra la superficie del lotto edificabile e la superficie del fabbricato.

Il parametro utilizzato per esprimere tale rapporto è l'indice di edificabilità I_E .

La relazione che lega la Superficie scolante, S_i , alla Superficie convenzionale dell'immobile, S , è:

$$S_i = \frac{S}{I_E}$$

Ai fini del Piano di Classifica interessa individuare dei valori di I_E che siano innanzi tutto rappresentativi dello stato di fatto, ovvero riferiti al patrimonio esistente.

In secondo luogo devono essere opportunamente mediati per essere:

- comunque rappresentativi della variabilità che può sussistere da Comune a Comune, ed all'interno di ciascun Comune, da zona a zona;
- facilmente utilizzabili in sede di applicazione.

LA SITUAZIONE CENSUARIA FUTURA

La situazione censuaria del patrimonio immobiliare è in evoluzione.

Il Ministero delle Finanze ha disposto nuovi assetti per gli Uffici Tecnici Erariali, oggi Dipartimenti per il Territorio, ed avviato le procedure per i nuovi classamenti secondo nuove categorie e modalità (microzone, etc.).

I particolari applicativi per l'utilizzo di questi nuovi riferimenti censuari saranno eventualmente predisposti in seguito.



2.2. Il riparto delle spese Irrigue

2.2.1. Premesse

Per rapportare le spese ai relativi benefici, per ogni impianto attivo, vanno computate:

- spese di manutenzione;
- spese di esercizio;
- eventuali spese di esercizio straordinario (surplus irrigui extra dotazione, possibili solo finché la risorsa non è limitata)
- quota di spese generali ed accessorie, ripartite pro quota.

La metodologia in proposito è stata descritta nel capitolo 1.

Sulla base delle caratteristiche e del tipo di distribuzione attiva è possibile articolare una tariffa a più voci:

1. con una **prima voce** coprire i **costi di manutenzione (beneficio potenziale)** sulla base della superficie irrigabile;
2. con una **seconda voce** coprire i **costi di esercizio (beneficio effettivo)** sulla base del consumo effettivo o, in alternativa, sulla base della superficie irrigata;

In funzione dei tipi di distribuzione e dei dati a disposizione di ciascun Ente è possibile adottare due metodologie.

- la **metodologia semplificata**, che utilizza una **tariffa monomia** in cui confluiscono i costi di manutenzione e quelli di esercizio irriguo;
- la **metodologia standard**, che utilizza una **tariffa binomia**: la prima voce per ripartire le spese di manutenzione (beneficio potenziale) e la seconda quelle di esercizio.



2.2.2. Ripartizione degli oneri irrigui: tariffa monomia (metodo semplificato)

Viene riportato di seguito l'esempio relativo al caso semplificato, **tariffa monomia**, per la determinazione della quota netta a carico del servizio Irriguo, con specifica per ogni Macro Bacino (Riparto Irriguo T MON, Esempi, pag.12 di 14).

2.2.2.1. LA BASE IMPONIBILE

Il metodo semplificato prevede come base imponibile la **superficie irrigabile**.

Le superfici irrigabili sono da identificare tramite appositi censimenti, partendo dalle superfici fiscali censite al Catasto Terreni.

Tali dati possono essere integrati tramite autodenucia da parte dei singoli Consorziati e verificati a campione dal Personale Tecnico Addetto.

In assenza di dati da censimento, al posto della superficie irrigabile potrà essere utilizzata la superficie fiscale del fondo.

2.2.2.2. L'ALGORITMO DI RIPARTIZIONE

Il ruolo da imputare alla i-esima particella di superficie S_i irrigua, risulta espresso da:

$$C_i = \frac{C_{irr}}{\sum^n S_i} \times S_i$$


dove:

- C_i = ruolo irriguo relativo all'i-esima particella
- C_{irr} = Costo irriguo da ripartire
- S_i = superficie irrigua relativa all'i-esima particella

$$Tariffa = \frac{C_{irr}}{\sum_i S_i}$$

$$Imponibile_i = S_i$$

$$Totale Imponibile = \sum_i S_i$$



2.2.3. Ripartizione degli oneri irrigui: tariffa binomia (metodo standard)

Viene riportato di seguito l'esempio relativo al caso standard, **tariffa binomia**, per la determinazione della quota netta a carico del servizio Irriguo, con specifica per ogni Macro Bacino, suddiviso per manutenzione ed esercizio (cfr. Riparto Irriguo T_BIN, Esempi, pag.13 di 14 e pag.14 di 14).

2.2.3.1. LA BASE IMPONIBILE PER IL BENEFICIO POTENZIALE

Nel caso di metodologia standard, la **base imponibile per il riparto delle spese di manutenzione** (beneficio potenziale) è individuata nella **superficie irrigabile**.

Le superfici irrigabili sono da identificare tramite appositi censimenti, partendo dalle superfici fiscali censite al Catasto Terreni.

Tali dati possono essere integrati tramite autodenuncia da parte dei singoli Consorziati e verificati a campione dal Personale Tecnico Addetto.

In assenza di dati da censimento, al posto della superficie irrigabile potrà essere utilizzata la superficie fiscale del fondo, assunta comunque come dato di prima approssimazione.

2.2.3.2. LA BASE IMPONIBILE PER IL BENEFICIO EFFETTIVO

La **base imponibile per il riparto delle spese di esercizio** (beneficio effettivo) è individuata dalla **quantità di risorsa effettivamente utilizzata**.

Può quindi essere costituita da una **misura volumetrica diretta** [metri cubi] per gli impianti dotati di opportuni misuratori alla consegna.

In alternativa la quantità di risorsa può essere misurata indirettamente tramite la **superficie effettivamente irrigata**.

Tali superfici sono da identificarsi tramite appositi censimenti (domande di irrigazione da parte degli Utenti), partendo dalla base fiscale costituita dal Catasto Terreni, da verificare a campione durante l'esercizio dal Personale Consortile Addetto.



2.2.3.3. L'ALGORITMO DI RIPARTIZIONE

Il ruolo da imputare alla i-esima particella risulta espresso da:

$$C_i = \frac{C_{Man}}{\sum_i^n S_i} \times S_i + \frac{C_{Es}}{\sum_i^n V_i} \times V_i$$

dove:

C_i = ruolo irriguo relativo all'i-esima particella

C_{Man} = Costo di manutenzione del bacino irriguo, da ripartire

S_i = Superficie irrigua relativa all'i-esima particella

C_{Es} = Costo di esercizio del bacino irriguo, da ripartire

V_i = Volume d'acqua consegnato all'i-esima particella

$$Tariffa _1 = \frac{C_{Man}}{\sum_i^n S_i}$$

$$Im \ ponibile _1 = S_i$$

$$Totale \ Im \ ponibile _1 = \sum_i^n S_i$$

$$Tariffa _2 = \frac{C_{Es}}{\sum_i^n V_i}$$

$$Im \ ponibile _2 = V_i$$

$$Totale \ Im \ ponibile _2 = \sum_i^n V_i$$



2.2.4. Determinazione degli indici di quantificazione del beneficio irriguo

La ripartizione delle spese di manutenzione in relazione al beneficio potenziale, indipendente dall'effettivo utilizzo della risorsa, è effettuata sulla base della superficie irrigabile.

In determinati casi, talmente diversi da determinare con la dotazione assegnata sostanziali differenze negli incrementi di reddito potenziale, può risultare opportuno stabilire gradi differenti di beneficio potenziale assicurato dall'irrigazione.

Tale operazione può essere svolta tramite stime effettuate su zone omogenee dal punto di vista pedologico ed agronomico, opportunamente individuate all'interno dei vari bacini irrigui. Nel caso in cui le stime risultassero eccessivamente onerose o di scarsa affidabilità e fosse necessario, per equità, procedere ad una differenziazione del beneficio, si prevede in alternativa di:

- a) determinare le zone a pari deficit idrico tramite delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche dei fondi irrigabili;
- b) raffrontare il deficit alla dotazione;

Il grado di beneficio è calcolabile come rapporto dotazione deficit, mentre l'indice di beneficio è dato dal rapporto tra i relativi coefficienti ed il coefficiente massimo di bacino.

Il raggruppamento delle varie casistiche presenti nei singoli bacini irrigui in classi distinte "a beneficio omogeneo" va eseguito individuando salti qualitativi atti a rappresentare in modo significativo le diversità presenti, ma anche limitando al minimo indispensabile il numero delle classi, per non appesantire eccessivamente la fase applicativa.

Può anche essere opportuno inserire un indice di efficienza del servizio. Il coefficiente di efficienza del servizio, è un coefficiente riduttivo in grado di ridurre la misura del contributo in funzione della ridotta dotazione della risorsa. Tale coefficiente va determinato caso per caso tramite specifica stima.

